

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**AUDIZIONE**

96.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIANCARLO GIORGETTI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		Buscema Angelo, <i>Presidente di sezione della Corte dei conti</i> .....	3, 11, 12
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	3	Corsetti Adelisa, <i>Consigliere della Corte dei conti</i> .....	12
<b>Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione):</b>		D'Alì Antonio (FI-PdL) .....	11
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	3, 10, 11, 12, 13	Flaccadoro Enrico, <i>Consigliere della Corte dei conti</i> .....	12
		Guerra Maria Cecilia (PD) .....	10
		Paglia Giovanni (SI-SEL) .....	11
		<b>ALLEGATO: Documentazione consegnata dai rappresentanti della Corte dei conti</b> .....	<b>14</b>

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANCARLO GIORGETTI

**La seduta comincia alle 8.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera.

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, dei rappresentanti della Corte dei conti su « L'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica ».

Diamo il benvenuto al Consigliere Angelo Buscema, Presidente di sezione della Corte dei conti, e ai suoi collaboratori Enrico Flaccadoro, Adelisa Corsetti, Paolo Peluffo e Roberto Marletta, che sono sempre ospiti graditi in questa Commissione.

Nel ringraziarli per la disponibilità dimostrata, cedo quindi la parola al Consigliere Angelo Buscema, Presidente di sezione della Corte dei conti.

ANGELO BUSCEMA, *Presidente di sezione della Corte dei conti*. Grazie, presidente. Il mio compito come Presidente della sezione di coordinamento delle sezioni riunite è di esporre il testo di una relazione

che è stata approvata dalle sezioni riunite della Corte su incarico del presidente su questo tema. Ringrazio la Commissione per l'invito e l'opportunità di essere auditi su un tema così delicato. Esporrò quindi la relazione.

Sul tema del finanziamento delle amministrazioni locali e sul ruolo attribuito al sistema perequativo la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, circa sette anni or sono, in occasione delle modifiche introdotte al sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali con il decreto legislativo n. 23 del 2011, in attuazione della legge n. 42 del 2009. In quell'occasione la Corte aveva sottolineato come « la mancanza di una chiara identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) », unitamente alle carenze di individuazione del meccanismo di funzionamento del fondo rischiava di incidere sulla via del processo di riforma.

Queste carenze, ma non l'identificazione dei LEP, sono state superate solo nel 2015 con l'avvio in concreto del passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard*, e la determinazione delle capacità fiscali *standard*. Naturalmente i rallentamenti nella fase attuativa vanno visti anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria e alla conseguente necessità di definizione di sistemi centralizzati di controllo delle decisioni di entrata e di spesa.

La Corte, nella relazione annuale sulla gestione finanziaria degli enti locali, ha monitorato la progressiva modificazione della struttura delle entrate di tali enti, registrando le oscillazioni tra il conseguimento di un maggior grado di autonomia finanziaria e gli effetti di una legislazione emergenziale improntata al contenimento della spesa pubblica. Significativi elementi emergono anche dalla deliberazione in corso

di pubblicazione, approvata nell'adunanza del 30 gennaio 2017.

Peraltro, le contraddizioni nel percorso avviato nel 2009 sono analizzate anche nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, che ha evidenziato le criticità di « un sistema ancora incompiuto sia nella definizione di adeguati meccanismi di responsabilizzazione fiscale, sia nella distribuzione delle risorse ».

Il disegno perequativo trova il suo fondamento nell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « perequazione delle risorse finanziarie », nonché di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », e nel successivo articolo 119, che collega la ripartizione del Fondo perequativo alla minore capacità fiscale per abitante, ai fini di reperire, attraverso la leva fiscale, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti agli enti territoriali.

In tale quadro di riferimento costituzionale si è inserita la legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, che, in attuazione dell'articolo 119, ha previsto il superamento graduale, per tutti i livelli di Governo decentrati, del criterio della spesa storica a favore di criteri perequativi, basati sui fabbisogni *standard* e sulle capacità fiscali per il finanziamento delle funzioni fondamentali e sulla sola capacità fiscale per le altre funzioni.

Il decreto legislativo n. 23 del 2011 ha poi stabilito che ai fini della determinazione del Fondo non si dovesse tenere conto delle variazioni di gettito prodotte nell'esercizio dell'autonomia tributaria.

Introducendo un doppio canale perequativo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la legge n. 42 del 2009 ha quindi previsto che l'assegnazione delle risorse dovesse coprire integralmente i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali. I costi riconosciuti dovevano essere determinati sulla base di criteri standardizzati, in modo da superare le distorsioni insite nella distribuzione delle risorse storiche.

I fabbisogni di spesa standardizzati relativi alle funzioni fondamentali hanno assunto così un ruolo centrale nell'attribuzione delle risorse agli enti locali. La distribuzione dei flussi perequativi avrebbe dovuto, infatti, compensare interamente i differenziali nella dotazione di risorse proprie standardizzate, le capacità fiscali, rispetto alla distribuzione dei fabbisogni *standard* stimati, in modo tale che il finanziamento di base complessivo (capacità fiscale e flussi perequativi) assicurasse la copertura integrale delle funzioni.

Per le funzioni diverse da quelle fondamentali il sistema era diretto, invece, a ridurre le differenze tra le capacità fiscali tra i diversi enti, senza considerare i fabbisogni di spesa. L'applicazione di criteri perequativi è stata avviata solo del 2015, con l'Accordo del 31 marzo 2015 in Conferenza Stato-Città che, in attuazione della legge di stabilità, definisce la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per una quota pari al 20 per cento, secondo i fabbisogni e le capacità fiscali *standard*. La componente perequativa entra nella determinazione dei trasferimenti dal Fondo a ciascun comune.

In base alla metodologia di riparto adottata, i trasferimenti sono il risultato di una combinazione di risorse storiche (rappresentate dal FSC per il 2014, l'anno precedente all'applicazione dell'Accordo), di quelle destinate a colmare il divario (positivo o negativo) tra i fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e le capacità fiscali, di quelle finalizzate alla perequazione delle capacità fiscali per le altre funzioni.

La necessità di non incidere negativamente sulle gestioni ha spinto a prevedere un percorso graduale per la transizione al nuovo sistema, con un peso diverso delle componenti del meccanismo di determinazione dei trasferimenti via via che il sistema si avvicinava alla situazione a regime.

Una configurazione a regime che è disposta con la legge di bilancio per il 2017, con la quale è delineato un percorso di progressivo rafforzamento della componente perequativa, limitandola tuttavia in

via permanente al 50 per cento. Ciò fa sì che, a partire dal 2021, la componente storica rimanga pari al 50 per cento, mentre alle componenti relative ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali siano destinate rispettivamente il 40 e il 10 per cento.

Questa non è l'unica differenza rispetto all'impianto originale. La distinzione forfettaria della quota perequata in 80 e 20 per cento, rispettivamente per funzioni fondamentali e non fondamentali, e l'applicazione di una perequazione completa su entrambe le componenti (seppur sul 50 per cento del totale a regime) rappresenta un ulteriore allontanamento dal disegno originale. Infine, la legge di delega prevedeva un sistema perequativo per la spesa in conto capitale, ipotizzando un indicatore di fabbisogno infrastrutturale, mentre il FSC è solo di parte corrente.

La mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni priva poi il disegno di un elemento sostanziale del processo, affidato al meccanismo perequativo che doveva essere posto a base della determinazione degli stessi fabbisogni *standard*.

Prima di addentrarsi nell'esame del funzionamento del meccanismo perequativo è utile soffermarsi sulla rappresentazione delle amministrazioni comunali sulle quali si basa il sistema oggetto di analisi. È indubbio che il lungo processo di elaborazione seguito in questi anni, oltre a fornire la base tecnica per la definizione del nuovo meccanismo perequativo, rappresenti una preziosa base informativa per valutare le condizioni economiche degli enti locali e per misurare l'efficacia e l'efficienza della gestione. L'insieme dei dati disponibili è molto ricco, per cui ci si sofferma su alcuni di essi, rinviando per il resto alle tabelle in appendice.

Nelle tavole 2.1 e 2.2 si prendono in esame due variabili di sintesi utilizzate nel modello perequativo (fabbisogni *standard*, capacità fiscale), distinguendo tra enti che presentano livelli di fabbisogno superiori o inferiori alla spesa storica *standard*, come elaborata sui dati 2013, a partire dai risultati dei certificati consuntivi. Un livello di spesa superiore al fabbisogno è usualmente considerato un indicatore di inefficienza, anche se non implica necessariamente squi-

libri gestionali (la maggiore spesa potrebbe essere finanziata ricorrendo allo sforzo fiscale).

Con riferimento alla numerosità degli enti e alla relativa popolazione, il confronto tra fabbisogno e spesa storica *standard* evidenzia che oltre il 55 per cento degli enti avrebbe al momento un livello di spesa superiore a quello stimato come necessario per garantire le funzioni fondamentali. Tale dato riguarderebbe una quota pressoché analoga della popolazione (poco più di 29,5 milioni di abitanti). Si tratta soprattutto di enti di piccole e medie dimensioni: sono oltre il 68 per cento dei comuni con popolazione tra i 1.000 e i 20.000 abitanti (poco più di 2.500 enti), cui corrispondono circa 12 milioni di abitanti.

Nel complesso tali enti presentano una spesa storica *pro capite* di 742 euro, di cui oltre il 23 per cento superiore al fabbisogno stimato, dato che cresce al 27 per cento nel sud e al 25 per cento nel centro. Le differenze assolute maggiori sono concentrate negli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (la spesa storica è superiore al fabbisogno di oltre il 33 per cento), con punte particolarmente elevate nel centro e nel sud (più 39 per cento).

Tra gli enti con popolazione tra i 1.000 e 5.000 abitanti sono quelli dell'area centrale che segnano le deviazioni maggiori (più 33 per cento), seguiti da quelli dell'area nord-ovest (più 27 per cento), 600 enti con circa 1,5 milioni di abitanti.

Infine, le deviazioni dal fabbisogno *standard* degli enti tra i 60.000 e i 250.000 abitanti delle regioni meridionali superano di poco il 40 per cento.

Sono invece poco meno di 3.000 gli enti che presentano un fabbisogno *standard* superiore alla spesa storica, enti per i quali le stime segnalano un sottodimensionamento della spesa storica. La spesa storica è in media pari a 554 euro, a fronte di un fabbisogno stimato in 605.

Di questi oltre il 66 per cento è localizzato nelle regioni del nord. Si tratta di enti di piccole dimensioni, che presentano livelli di spesa *pro capite* di circa il 15 per cento inferiore ai fabbisogni.

Riguardo alla capacità fiscale va innanzitutto sottolineato come a determinare il livello e la distribuzione, soprattutto dopo l'abolizione della TASI sulla prima casa, concorrano in larga misura (per i quattro quinti sul dato nazionale complessivo) due componenti: l'IMU, con oltre il 52 per cento, e una voce residuale che ricomprende tutta una serie di micro entrate delle amministrazioni comunali con oltre il 26 per cento; il restante 20 per cento circa è riconducibile a ciò che resta della TASI, a una stima del *Tax gap* immobiliare e soprattutto all'ACI (addizionale comunale all'Irpef).

Rispetto al valore medio nazionale (413 euro è la capacità fiscale *pro capite* 2016, al netto della componente rifiuti) le realtà comunali mostrano differenze significative, racchiuse fra un livello minimo (gli 80 euro di un comune della Calabria) ed uno massimo, 73 volte superiore (un comune della Liguria con 5.932 euro).

La distribuzione per regioni riportata nel grafico 1 testimonia un'elevata divaricazione tra le realtà, con livelli di capacità fiscale superiori alla media nazionale (oltre al Lazio, quelle del nord, ad iniziare dalla Liguria con un livello eccedente del 50 per cento il valore nazionale) e quelle del centro-sud con livelli inferiori al valore medio (pressoché dimezzato nel caso della Calabria).

Si tratta di risultati che sottintendono realtà distributive molto diversificate anche all'interno di ciascuna regione (grafico 2). Al riguardo, dei 6.676 comuni italiani considerati, sono appena 1.959 (il 29 per cento) quelli che possono contare su una capacità fiscale superiore o uguale al valore medio nazionale. Ma tra di essi rilevante è la quota in alcune regioni (sono cinque quelle oltre la media nazionale, ad iniziare dalla Liguria con il 71 per cento), mentre in altri dieci regioni il numero dei comuni con capacità fiscale al di sopra della media si riduce progressivamente, toccando il 2 per cento nel caso della Basilicata.

Il livello di capacità fiscale denota infine significative differenze in relazione alla popolazione residente nel territorio comunale (grafico 3). A guidare l'elenco sono i 10 comuni che vantano oltre 250.000 abitanti

che, grazie all'IMU e soprattutto a forme di prelievo residuali, presentano una capacità fiscale complessiva eccedente di quasi il 50 per cento la media nazionale. Subito dopo si collocano i 709 comuni con popolazione inferiore a 500 unità: sono essi a vantare la più elevata IMU *pro capite*, a testimonianza di una capacità fiscale affidata in larga parte a popolazione non residente.

Sul versante opposto sono 797 i comuni con popolazione tra i 2.000 e i 3.000 residenti che, per effetto di una IMU e di prelievi residuali relativamente contenuti, vantano un basso livello di capacità fiscale totale (350 euro *pro capite*, 15 per cento in meno rispetto alla media nazionale).

Venendo ora agli effetti del passaggio ad una ripartizione del FSC sulla base del meccanismo perequativo, nelle successive tavole sono riportati i risultati dell'analisi svolta quantificando il beneficio o la penalizzazione che si produce nella disponibilità di risorse per ciascun ente con l'abbandono del riparto basato esclusivamente sui trasferimenti storici, ma considerando anche il correttivo statistico previsto per il 2016.

Le predette tavole, cui vengono dedicati solo brevi cenni per non appesantire eccessivamente l'esposizione, forniscono un'analisi articolata su più livelli. In esse si riporta, distinguendo tra enti favoriti o penalizzati, il numero, la popolazione e il guadagno o la perdita *pro capite* dovuta alla modifica del meccanismo di riparto.

Dei 6.642 enti considerati, oltre due terzi presentano una perdita (tavola 3.1). Guardando alla popolazione, il rapporto muta significativamente: beneficiano di un incremento in media di 7,2 euro *pro capite* oltre 27,5 milioni di cittadini, a fronte della flessione di oltre 8 euro registrata da 24 milioni di residenti nei comuni penalizzati (tavola 3.2).

Il passaggio alle nuove regole di riparto dei trasferimenti del FSC si ripercuote soprattutto sui comuni di piccolissime dimensioni (quelli fino a 1.000 abitanti perdono in media 17 euro *pro capite* e quelli localizzati nel nord-est superano i 21 euro, come risulta dalla tavola 3.3), mentre quelli grandi subiscono penalizzazioni più limi-

tate, ad eccezione dei grandi comuni del sud, che scontano invece una riduzione dei trasferimenti superiore alla media (12 euro *pro capite* per Napoli, 14,8 euro per 5 enti compresi tra 60.000 e 250.000 abitanti).

Tra gli enti che beneficiano di un aumento risultano sopra la media quelli tra i 5.000 e i 60.000 abitanti del sud e quelli di grandi dimensioni del centro e del nord-ovest.

Nel complesso, guardando alla ripartizione territoriale, cedono risorse in media i comuni del nord (3,6 euro *pro capite* nel nord-est e 1,9 euro nel nord-ovest) a favore di quelli del centro (4 euro) e in misura minore di quelli del sud (1,2).

Un'ulteriore prospettiva di analisi può trarsi guardando i risultati ottenuti distinguendo tra enti che presentano ad oggi una spesa storica superiore o meno al fabbisogno *standard* stimato. Nella tavola 3.4 se ne dà una presentazione per aree geografiche. Due aspetti emergono ad una prima lettura: da un lato il rilievo degli enti che, pur presentando un livello di spesa storica superiore al fabbisogno, ottengono un vantaggio dal processo perequativo, dall'altro la netta differenza degli importi ceduti dagli enti svantaggiati. Sono infatti più penalizzati gli enti con spesa storica superiore al fabbisogno rispetto a quelli con spesa storica inferiore al fabbisogno.

Nel primo caso, oltre al numero, è anche la limitata differenza nel vantaggio ottenuto tra i due insiemi a richiamare l'attenzione. In effetti si tratta di enti che presentano livelli di fabbisogno maggiore della capacità fiscale e/o capacità fiscale sotto la media. Quelli che hanno livelli di spesa superiori al fabbisogno e quindi alla capacità fiscale *standard* hanno verosimilmente fatto ricorso allo sforzo fiscale per finanziare livelli di spesa maggiori. Il meccanismo perequativo, non considerando tale elemento, non sembra portare a un risultato diverso.

Nel secondo caso, il meccanismo perequativo sembra destinato a correggere con maggior rilievo una distribuzione delle risorse che ha consentito finora livelli di spesa superiori ai fabbisogni. Ad un esame più approfondito tuttavia si verifica che in

tale aggregato, specie tra gli enti di dimensioni più contenute, ricadono non solo le amministrazioni che presentano fabbisogni inferiori alla capacità fiscale ed entrate *standard* sopra la media, ma anche enti che, come si vedrà di seguito, pur ottenendo dal correttivo perequativo maggiori risorse, ne cedono a ragione del livello di trasferimenti finora ottenuto, livello su cui si è basata una spesa storica al di sopra di quella oggi definita *standard*.

Brevi cenni meritano le connessioni tra le due principali componenti del meccanismo perequativo. Primi elementi di valutazione sono desumibili da un esame dei risultati del processo redistributivo, da leggere distinguendo gli enti in 4 insiemi, a seconda che presentino fabbisogni superiori o inferiori alla capacità fiscale e capacità fiscale più o meno elevata della media. Ciò sempre guardando agli enti che traggono vantaggio o che invece sono penalizzati dallo strumento perequativo.

Ciò offre elementi per valutare anche se il meccanismo previsto risulti coerente con la necessità di correggere la distribuzione storica in favore di una maggiore attenzione a fabbisogni e capacità fiscali insufficienti.

Il raggruppamento più consistente è costituito dagli enti che presentano fabbisogni *standard* superiori alla propria capacità fiscale e una capacità fiscale *pro capite* inferiore alla media, enti quindi che vedono in entrambi i casi integrate le proprie risorse a copertura delle differenze rispetto ai due parametri.

Si tratta nel complesso di oltre 3.500 enti e poco meno di 22,4 milioni di abitanti (tavola 4.1). Di tali enti solo 1.594 traggono tuttavia un vantaggio dal passaggio al nuovo sistema perequativo, poco meno di 2.000 enti registrano invece una perdita. Un risultato che si deve ricondurre ad un meccanismo correttivo che opera in parallelo al nuovo sistema perequativo e che interviene in riduzione, pur in presenza di correzioni positive su entrambi i parametri, quando l'importo medio *pro capite* di tale correzione risulta inferiore a quello dei trasferimenti storici che va a sostituire. Pertanto l'ente vede ridursi gli importi attribuiti.

Si tratta di riduzioni contenute (7,2 euro in media *pro capite*), ma, a parità di condizioni, destinate a permanere e ad aumentare in valore assoluto man mano che il processo va a regime, indipendentemente dall'operare dei correttivi riconducibili ai fabbisogni e capacità fiscali *standard*.

Eguale è significativo il risultato che si registra guardando, per converso, agli enti che presentano fabbisogni *standard* inferiori alla capacità fiscale e capacità fiscale superiore ai valori *standard* (tavola 4.2). Essi sono destinati, almeno per la quota relativa al sistema perequativo, a veder ridurre le risorse attribuite. Questo è infatti il risultato prevalente.

Anche in questo caso vi sono però enti che vedono migliorare la loro posizione, un risultato sempre frutto dell'interazione della particolarità della situazione storica che li vede cedere risorse al fondo per importi *pro capite* superiori a quelli che derivano dal nuovo meccanismo perequativo e pertanto in grado di ottenere un beneficio dal passaggio al nuovo sistema.

Anche negli altri due gruppi gli enti penalizzati prevalgono su quelli favoriti. Nel caso dei penalizzati si tratta di poco meno di 1.100 enti che, pur registrando una capacità fiscale al di sotto della media, presentano un fabbisogno ancora inferiore. Di questi, oltre 650 si trovano in Piemonte e Lombardia (tavola 4.3). Si tratta di enti in media tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, ma non mancano anche enti maggiori (45) oltre a due superiori ai 60.000 abitanti (in Campania e in Emilia-Romagna).

Nel caso dei « favoriti » (in cui prevale la correzione della capacità fiscale su quella del fabbisogno) si tratta in maggioranza di comuni medio-piccoli. Solo 33 sono sopra i 20.000 abitanti e sono localizzati in prevalenza in quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna. Presenta tali risultati anche un ente di poco meno di 95.000 abitanti della Puglia.

Vi sono infine enti che, pur avendo un fabbisogno superiore alla propria capacità fiscale, si pongono al di sopra della media in termini di entrate *standard* (tavola 4.4). Di questi 374, sono 300 quelli in cui prevale la correzione in riduzione della capacità

fiscale, mentre i restanti registrano un seppur limitato beneficio.

Come si è visto in precedenza, sul meccanismo perequativo incide in misura significativa la composizione della capacità fiscale, e ciò sia per le modalità di determinazione delle sue componenti, sia per gli effetti delle modifiche che vi si riflettono per le scelte di politica tributaria nazionale.

Come è stato osservato anche dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esclusione dei trasferimenti compensativi dal calcolo del sistema perequativo a fronte degli interventi del Governo centrale in materia di tributi locali è destinata ad incidere sul processo redistributivo, introducendo possibili distorsioni. Ne è un esempio (l'ultimo in ordine di tempo di sicuro rilievo) la TASI sull'abitazione principale: le differenze osservate in termini di presenza di abitazioni principali fanno sì che l'esclusione dei trasferimenti compensativi, che intende assicurare la neutralità dell'abolizione del prelievo sulla dotazione di risorse degli enti, produca una distorsione nel funzionamento del sistema.

Si tratta di un'osservazione condivisibile. Al riguardo si vedano le tavole che seguono (tavole 5.1 e 5.2), in cui sono dapprima posti a confronto i gettiti *standard* della TASI nel 2015 e 2016 per regione, per poi ampliare l'esame estendendo l'osservazione anche ai dati distinti per dimensione degli enti.

Già il dato complessivo evidenzia come vi sono regioni (la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Lombardia) che dall'abolizione del tributo sulle abitazioni principali subiscono una flessione del gettito inferiore alla media, vedendo ampliare la distanza del risultato in termini *pro capite* dalla media nazionale. Fatto 100 il gettito *pro capite* nazionale, il già rilevante valore della Liguria nel 2015 (148) aumenta ancora a 160, così l'Emilia-Romagna da 118 a 123, la Lombardia da 106 a 111.

Di converso, vi sono regioni come il Lazio e la Puglia che vedono ridursi il proprio gettito, da 125 a 117 il primo, da 79 a 75 la seconda.

Ma la distorsione è ancora più evidente se si guarda non solo ai dati regionali nel complesso, ma anche a quelli dimensionali. Si osserva un pressoché generalizzato aumento del rilievo relativo del gettito negli enti fino a 1.000 abitanti: a livello nazionale tali enti presentano nel 2016 valori superiori alla media di oltre il 22 per cento, mentre risultavano nella media nel 2015. Particolarmente forte l'aumento dei piccoli comuni della Puglia, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Toscana e dell'Umbria.

Un andamento inverso quello degli enti di grandi dimensioni che, ad eccezione del caso lombardo, registrano flessioni, anche se contenute. Nei comuni di medie dimensioni i risultati assumono caratteristiche regionali diverse, anche a motivo della dimensione rilevante dei comuni a spiccata vocazione turistica. È il caso dei comuni della Liguria e dell'Emilia-Romagna, a fronte della riduzione di quelli del Veneto e della Puglia.

Tale esemplificazione non esaurisce tuttavia il panorama degli interventi che hanno interessato il sistema tributario locale. Egualmente di rilievo sono le misure che interessano l'addizionale comunale attraverso modifiche del sistema delle agevolazioni, che incidono sulla base imponibile locale. In questo caso, alla distorsione nel processo perequativo si aggiungono gli effetti sulla dimensione dello sforzo fiscale attivabile. Ciò senza considerare che il quadro normativo è sempre più connotato da provvedimenti di segno esattamente opposto al progetto della legge delega n. 42 del 2009.

Si rammenta tra i più recenti provvedimenti che, nell'ambito delle misure di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è preclusa agli enti la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite. È infatti generalizzata la sospensione della relativa facoltà, introdotta dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e prorogata dall'articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatte salve le situazioni di

dissesto o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Richiede infine attenzione il rilievo assunto nel calcolo della capacità fiscale complessiva dalla componente cosiddetta « residuale », costruita anche per tener conto dello sforzo tariffario che, diversamente da quello fiscale, è conteggiato nel calcolo. Al di là della complessità della metodologia di quantificazione, va osservato che il risultato ottenuto descrive differenze significative tra regioni, ben superiori alle stesse differenze registrate in termini di gettito dall'addizionale IRPEF e che possono rappresentare un'approssimazione delle differenze di reddito e quindi del più agevole ricorso alla leva tariffaria (tavole 5.3 e 5.4). Un dato che interessa quasi tutte le regioni del nord e che presenta particolari accentuazioni in Emilia-Romagna e nel Veneto anche nelle classi dimensionali intermedie.

Il rilievo quantitativo che nel complesso ha tale voce di entrata (circa un quinto del totale della capacità fiscale) a fronte della complessità metodologica rischia di incidere sulla correzione fiscale sovradimensionandone l'effetto. Solo a titolo esemplificativo nella tavola 5.5 si propone un semplice calcolo: a partire dalla capacità fiscale per regioni, distinguendo le diverse componenti, si è valutata la dimensione dei flussi redistributivi in un caso limite di perequazione completa della capacità fiscale. Scomponendo tale processo nelle sue componenti, si osserva che alla capacità fiscale residuale è da ricondurre circa un terzo del flusso redistributivo.

Vado alle conclusioni. L'avvio del sistema perequativo muove in un contesto economico profondamente mutato rispetto a quello in cui è stata approvata la legge n. 42 del 2009. La crisi economica e la conseguente scarsità delle risorse hanno reso meno agevole il percorso di attuazione, un percorso che era volto a ridurre le differenze che caratterizzano la dimensione e l'estensione dei servizi resi alla cittadinanza tra aree territoriali. Ciò significava garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali definendo i livelli essenziali delle prestazioni ed assicurando a tutti gli enti risorse adeguate. Per le restanti fun-

zioni si trattava invece di attribuire una maggiore responsabilità fiscale, pur con un adeguato livello di solidarietà.

La scarsità di risorse, oltre ad accentuare il carattere redistributivo dell'operazione, ha reso meno agevole dare corpo a quegli interventi di riduzione degli squilibri nella dotazione infrastrutturale che dovevano contribuire a un riassorbimento graduale delle differenze. Sul processo hanno poi inciso il continuo mutare dell'assetto fiscale decentrato e il blocco dell'autonomia tributaria e fiscale.

L'allontanamento dall'impianto originario del FSC ha rappresentato una diretta conseguenza di tali difficili condizioni, un allontanamento generato inizialmente proprio dalle difficoltà di selezionare e quantificare quelle funzioni per le quali doveva essere garantito il finanziamento e di procedere alla stima delle risorse necessarie ad assicurarne la corresponsione, difficoltà accresciuta in ragione delle stesse differenze economiche e sociali dei territori.

La necessità — peraltro condivisibile — di rendere sostenibile il graduale processo di redistribuzione sembra aver prevalso sugli altri obiettivi.

Dall'analisi svolta, fermi restando i limiti delle attuali modalità di stima dei fabbisogni *standard*, fortemente influenzati dai livelli dell'effettiva erogazione dei servizi, come ben messo in evidenza in precedenti audizioni di altri organismi dinanzi a codesta Commissione, emerge che il meccanismo presenta diverse difficoltà di attuazione, rendendo difficile proiettarlo come meccanismo a regime.

Sul punto è anche da sottolineare l'ineadeguatezza nella fornitura di informazioni funzionali per il calcolo dei fabbisogni *standard*, secondo gli schemi di rilevazione predisposti dalla Società SO.SE S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010. Dall'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'interno il 27 gennaio 2017 circa il 60 per cento degli enti risulta ancora inadempiente rispetto al predetto obbligo.

Risulta così una perequazione relativamente debole sulla componente delle funzioni fondamentali (anche perché quella componente si basa sui fabbisogni *standard*

molto correlati a risorse effettivamente disponibili) ed un forte carattere redistributivo di quella intestata alla componente residuale.

La mancanza di un quadro consolidato delle caratteristiche del prelievo locale e delle conseguenti leve per l'esercizio dello sforzo fiscale rende la struttura sensibile e mutevole nei risultati, privando gli enti di un riferimento certo nel tempo e facilmente rapportabile alle variabili gestionali a disposizione.

PRESIDENTE. Grazie. Lascio quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MARIA CECILIA GUERRA. Ringrazio molto per questo contributo alle nostre riflessioni. Chiedo scusa in anticipo perché dovremo andare via prima, perché abbiamo Commissione con voto alle 9.00.

Portando alle estreme conseguenze le vostre conclusioni e la vostra analisi si può dire che il sistema, che nasce idealmente per allontanarsi da un sistema legato alla spesa storica, per un insieme di fattori tende a riconvergere verso quel sistema. Da un lato abbiamo dei fabbisogni *standard* che restano largamente definiti come legati a funzioni di spesa, quindi parlare di efficienza appare discutibile, funzioni di spesa che, seppur ricondotte a *cluster*, riflettono chiaramente una spesa storica e non riescono con lo sforzo fiscale a depurare da fattori molto storici le diversità territoriali.

In secondo luogo, abbiamo il congelamento di una componente storica di entrata, con il fatto che i trasferimenti compensativi, che di fatto servono a tenere fermo quello che gli enti nella loro autonomia avevano deciso per i prelievi che sono stati annullati, viene messo lì e non entra neppure nel meccanismo perequativo.

In terzo luogo questo elemento, che voi sottolineate, del ruolo rilevante degli effetti finali della distribuzione della capacità fiscale residuale è un elemento che, per il modo stesso in cui è calcolato, che non è una standardizzazione in senso proprio, ma è una media, quindi riflette le diversità

storiche, per includere sia scelte che differenze reddituali, cristallizza una situazione storica. Non ho fatto un'analisi, sto solo rispondendo agli stimoli emersi dalla vostra relazione, ma questi mi sembrano elementi piuttosto preoccupanti.

Un elemento che non ho trovato sottolineato nella vostra relazione ma vorrei evidenziare è che il processo di perequazione non prende a riferimento, come sembrava dalla descrizione normativa, la differenza fra il fabbisogno e le capacità fiscali, ma definisce solo dei coefficienti di riparto.

Anche se quindi il processo fosse ineccepibile (e non lo è, non può esserlo, nessuno lo pretende) rimane comunque questo *handicap* di partenza, ossia l'assenza di garanzie che l'ammontare di risorse per la perequazione possa essere sufficiente a colmare l'esigenza emersa dalla valutazione *standard* dei livelli essenziali delle prestazioni o funzioni fondamentali, che peraltro, come ci veniva giustamente ricordato, non sono neanche definite, quindi abbiamo un problema molto serio.

Come avete evidenziato nei termini che vi competono e traduco in termini più brutali, abbiamo bisogno di un ripensamento molto laico e complessivo dell'intera materia.

**PRESIDENTE.** Vorrei sottolineare in particolare la parte relativa alla capacità fiscale (stiamo conducendo un'attività conoscitiva per avere contributi), perché è chiaro che la capacità fiscale calcolata su un sistema fiscale locale totalmente stravolto rispetto all'impianto originario non può che produrre degli effetti aberranti.

Io non sono ligure, ma dalle tabelle relative alla capacità fiscale nelle regioni la Liguria sembra quasi l'Eldorado, quindi è evidente che la componente delle seconde abitazioni, per come è venuta a configurarsi l'IMU, alla fine altera quella che era l'ambizione perequativa razionale del sistema. Questo implica delle scelte politiche rispetto a come finanziare gli enti locali, se ancora puntare per la fiscalità locale sugli immobili e come farlo, e quindi a cascata il processo perequativo e redistributivo.

**ANTONIO D'ALÌ.** Volevo porre un paio di domande. Abbiamo visto che siete assolutamente documentati su tutte le vicende fiscali anche degli enti locali, ma sulla TARI avete rilevazioni che possano indicare un non corretto utilizzo dei relativi proventi, che dovrebbero essere collegati solamente al concetto di tariffa ma vanno forse ad alimentare spese extra rispetto alla loro finalità?

In particolare su questo passaggio da imposta a tariffa mi sembra che il processo si sia assolutamente fermato. Quali sono le vostre rilevazioni al riguardo?

Vorrei sapere poi se lei non ritenga che questo complesso meccanismo dei fabbisogni e dei costi *standard* finisca per limitare un principio che invece dovrebbe essere assolutamente sviluppato, quello dell'autonomia fiscale degli enti locali.

**GIOVANNI PAGLIA.** Solo una domanda. A pagina 14 nel calcolo della capacità fiscale è considerato anche lo sforzo tariffario, se capisco bene, ma mi chiedevo a quali tariffe vi riferiate, se rispetto a tutti i servizi forniti o solo ad alcuni, se ad esempio anche alle tariffe delle mense scolastiche, perché non tutti i comuni hanno gli stessi servizi e spesso usano le tariffe per servizi accessori che altri comuni nemmeno hanno.

**ANGELO BUSCEMA, Presidente di sezione della Corte dei conti.** Per quanto riguarda le tariffe, presidente, lascerò poi la parola al consigliere Flaccadoro per un'analisi più precisa. Vado a ritroso.

Noi abbiamo dato la nostra valutazione del documento, quindi queste considerazioni sono una ricostruzione storica di quello che è avvenuto, perché il meccanismo così complesso è comunque legato ad un particolare intreccio di situazioni che ha determinato l'allontanamento dal disegno inizialmente delineato, quindi fotografiamo quanto è avvenuto senza trarre valutazioni che lasciamo all'organo competente, che non siamo noi.

Per quanto riguarda la capacità fiscale della Liguria, si tratta di un dato storico, che abbiamo fotografato con riferimento ad alcuni casi su cui incidono elementi che

tutti conosciamo, come il problema della seconda casa...

PRESIDENTE. Non c'è soltanto il caso di Portofino che chiaramente fa sballare i conti, perché se consideriamo la distribuzione regionale, vediamo regioni come l'Emilia-Romagna e la Toscana... non vorrei che una gestione più efficiente del Catasto piuttosto che il patrimonio immobiliare alla fine si ritorcesse proprio contro gli enti e le amministrazioni più efficienti, ho questa vaga sensazione.

Non c'è soltanto la componente turistica della seconda casa, che pure esiste sicuramente, ma probabilmente c'è una sperequazione indotta dalla migliore efficienza delle amministrazioni, però questo è soltanto un mio sospetto.

ANGELO BUSCEMA, *Presidente di sezione della Corte dei conti*. Lungi da noi fare questo tipo di considerazione o valutazione, ma la capacità fiscale della Liguria emergeva come dato.

Il meccanismo limita l'autonomia fiscale, certo, ma questa è una delle componenti che è intervenuta dalla limitazione della capacità fiscale, è un effetto del blocco dell'autonomia degli enti locali e della capacità fiscale, è una delle componenti che si inserisce. Chiaramente noi l'abbiamo considerata nel complesso, non da sola, ma nell'insieme limita questo meccanismo.

Per quanto riguarda il discorso della TARI la collega Corsetti come Sezione autonomia se ne è occupata. Per quanto riguarda la fiscalità locale abbiamo una sezione che si sta occupando di questo aspetto, in quanto la TARI è stata oggetto di un'analisi più puntuale e precisa, quindi credo che la Sezione delle autonomie abbia affrontato questo argomento e la collega Corsetti possa integrare il mio intervento.

ADELISA CORSETTI, *Consigliere della Corte dei conti*. Grazie, presidente. Forse può essere sufficiente un rinvio alla relazione sull'andamento della finanza locale che è stata approvata nell'adunanza del 30 gennaio, quindi è in corso di pubblicazione, dove ci sono anche gli andamenti della

TARI, che la Corte Costituzionale ha elevato al livello di imposta, quindi è un'entrata tributaria a tutti gli effetti, anche se ovviamente va a coprire il servizio, quindi è un'entrata che si avvicina al meccanismo della tariffa, perché la copertura del costo è un elemento fondamentale. Sugli andamenti e sull'utilizzo rinvio al referto che a giorni sarà pubblicato e distribuito al Parlamento.

ENRICO FLACCADORO, *Consigliere della Corte dei conti*. Nella nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha costruito l'indicatore, sono contenute tutte le tariffe che non sono quelle dei rifiuti, che hanno un trattamento a parte.

Noi ci siamo limitati a sottolineare (fra l'altro devo scusarmi, c'è un errore nella tabella 5.5, l'ultima, perché nella stampa sono state tagliate le quote di contributo alla perequazione complessiva, che dimostrano come la capacità residuale pesi per il 30 per cento nella redistribuzione che opera la capacità fiscale) che il peso di questa componente particolarmente legata a elementi di stima basati su andamenti storici, ma comunque con processi non esattamente di comprensione immediata, incide anche sulla capacità di ogni ente di capire quale sarà il proprio contributo, quindi dal punto di vista gestionale.

Rispondendo alla senatrice Guerra, sì, l'impressione è che, tra la mancanza diretta e una struttura di finanziamento delle entrate degli enti locali tutta da rivedere e da ridisegnare in quanto tale, il sistema, per quanto ricco di informazioni e nonostante uno sforzo notevolissimo per un'identificazione dei fabbisogni, evidenzia caratteristiche interne particolarmente complicate da percepire.

I gruppi che abbiamo cercato di costruire dimostrano come l'elemento perequativo e situazioni di recupero di squilibri del passato interagiscano in una maniera che immagino per i piccoli Comuni sia difficile da comprendere, perché vedendo così forti penalizzazioni immagino che nel prosieguo richiederanno ulteriori elementi di correzione statistica.

Questo disegno è abbastanza lontano da quello che si prefigurava di definizione dei

fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali coperti dalla capacità fiscale, e solo quelli residuali con un livello di copertura inferiore.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi anche per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in alle-

gato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.50.**

---

*Licenziato per la stampa  
il 31 luglio 2017*

ALLEGATO



**CORTE DEI CONTI**

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE SULL'ATTUALE  
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE NELLA FISCALITÀ LOCALE, GLI  
EFFETTI SUL SISTEMA PEREQUATIVO E LE PROSPETTIVE DI  
MODIFICA

2 febbraio 2017

**Indice**

	<i>Pag.</i>
Premessa	3
L'evoluzione del disegno perequativo	4
I Comuni delle Regioni a statuto ordinario letti attraverso i dati di fabbisogni standard e capacità fiscale	6
I risultati del 2016 in rapporto al fondo storico	9
La coerenza interna: garantire risorse per i fabbisogni standard	11
Alcuni elementi di criticità	12
Considerazioni conclusive	14
<i>Tavole e grafici</i>	17

### Premessa

Sul tema del finanziamento delle amministrazioni locali e sul ruolo attribuito al sistema perequativo la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, circa 7 anni or sono, in occasione delle modifiche introdotte al sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali con il decreto legislativo n. 23 del 2011, in attuazione della legge n. 42 del 2009. In quell'occasione la Corte aveva sottolineato come “la mancanza di una chiara identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), unitamente alle carenze di individuazione del meccanismo di funzionamento del fondo rischiava di incidere sull'avvio del processo di riforma (deliberazione SSRRCO/17/CONTR/11).

Queste carenze, ma non l'identificazione dei LEP, sono state superate solo nel 2015 con l'avvio in concreto del passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard e la determinazione delle capacità fiscali standard. Naturalmente i rallentamenti della fase attuativa vanno visti anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria e alla conseguente necessità di definizione di sistemi centralizzati di controllo delle decisioni di entrata e di spesa.

La Corte, nella relazione annuale sulla gestione finanziaria degli enti locali (deliberazione n. 8/SEZAUT/2016/FRG), ha monitorato la progressiva modificazione della struttura delle entrate di tali enti, registrando le oscillazioni tra il conseguimento di un maggior grado di autonomia finanziaria e gli effetti di una legislazione emergenziale improntata al contenimento della spesa pubblica. Significativi elementi emergono anche dalla deliberazione in corso di pubblicazione, approvata nell'adunanza del 30 gennaio 2017<sup>1</sup>. Peraltro, le contraddizioni nel percorso avviato nel 2009 sono analizzate anche nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica (deliberazione

<sup>1</sup> Dalla deliberazione in corso di pubblicazione, relativa all'esercizio 2015, approvata nell'adunanza del 30 gennaio 2017 emerge, inoltre, il forte decremento del fondo di solidarietà comunale (-22,5 per cento nel 2015 rispetto all'anno precedente) come effetto delle manovre di finanza pubblica, la significativa valenza delle entrate tributarie ed extra-tributarie a fronte della riduzione dei trasferimenti correnti, ma anche la ridotta rilevanza di entrate proprie come l'imposta di soggiorno e delle risorse attribuite ai Comuni a seguito della compartecipazione nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, benché siano plurimi gli ambiti di intervento (commercio e professioni, patrimonio immobiliare e residenze fittizie all'estero) per i quali potrebbe darsi luogo a segnalazioni qualificate. Degno di nota è anche il dato della velocità di riscossione sugli accertamenti di competenza delle entrate correnti, ottenuto elaborando i dati del referto, che risulta pari al 70 per cento nel 2015 nel complesso degli enti considerati, in lieve incremento nel triennio, ma con risultati differenziati da regione a regione.

SSRRCO/2/2016/RCFP), che ha evidenziato le criticità di “un sistema ancora incompiuto sia nella definizione di adeguati meccanismi di responsabilizzazione fiscale, sia nella distribuzione delle risorse”.

### 1. L'evoluzione del disegno perequativo

Il disegno perequativo trova il suo fondamento nell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “perequazione delle risorse finanziarie”, nonché di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, e nel successivo art. 119, che collega la ripartizione del Fondo perequativo alla minore capacità fiscale per abitante ai fini di reperire, attraverso la leva fiscale, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti agli enti territoriali.

In tale quadro di riferimento costituzionale si è inserita la legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell'art. 119, ha previsto il superamento graduale, per tutti i livelli di governo decentrati, del criterio della spesa storica a favore di criteri perequativi, basati sui fabbisogni standard e sulle capacità fiscali per il finanziamento delle funzioni fondamentali e sulla sola capacità fiscale per le altre funzioni<sup>2</sup>.

Il d.lgs. n. 23 del 2011 ha poi stabilito che ai fini della determinazione del Fondo non si dovesse tenere conto delle variazioni di gettito prodotte nell'esercizio dell'autonomia tributaria.

Introducendo un doppio canale perequativo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la legge n. 42 del 2009 ha, quindi, previsto che l'assegnazione delle risorse dovesse coprire integralmente i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali. I costi riconosciuti dovevano essere determinati sulla base di criteri standardizzati, in modo da superare le distorsioni insite nella distribuzione delle risorse storiche.

<sup>2</sup> Obiettivo dei fabbisogni standard è quello di individuare le componenti di spesa direttamente influenzate da specifici bisogni o costi di produzione rilevati in sede locale. Il processo di stima di tali fabbisogni include la somministrazione ai Comuni di schemi di rilevazione predisposti da SOSE S.p.A.. È, inoltre, previsto, che in mancanza di risposta ai questionari SOSE, gli elementi siano desunti dai certificati di conto consuntivo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 216 del 2010. La metodologia di calcolo del fabbisogno standard per ciascun Comune è oggetto di costante revisione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

I fabbisogni di spesa standardizzati relativi alle funzioni fondamentali hanno assunto, così, un ruolo centrale nell'attribuzione delle risorse agli enti locali. La distribuzione dei flussi perequativi avrebbe dovuto, infatti, compensare interamente i differenziali nella dotazione di risorse proprie standardizzate - le capacità fiscali - rispetto alla distribuzione dei fabbisogni standard stimati, in modo tale che il finanziamento di base complessivo (capacità fiscale e flussi perequativi) assicurasse la copertura integrale delle funzioni. Per le funzioni diverse da quelle fondamentali, il sistema era diretto, invece, a ridurre le differenze tra le capacità fiscali tra i diversi enti, senza considerare i fabbisogni di spesa. L'applicazione di criteri perequativi è stata avviata solo nel 2015<sup>3</sup> con l'Accordo del 31 marzo 2015 in Conferenza Stato-Città che, in attuazione della legge di stabilità, definisce la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), per una quota pari al 20 per cento, secondo i fabbisogni e le capacità fiscali standard: la componente perequativa entra nella determinazione dei trasferimenti dal FSC a ciascun Comune.

In base alla metodologia di riparto adottata, i trasferimenti sono il risultato di una combinazione di risorse storiche (rappresentate dal FSC per il 2014, l'anno precedente all'applicazione dell'Accordo), di quelle destinate a colmare il divario (positivo o negativo) tra i fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e le capacità fiscali e di quelle finalizzate alla sola perequazione delle capacità fiscali per le altre funzioni<sup>4</sup>.

La necessità di non incidere negativamente sulle gestioni ha spinto a prevedere un percorso graduale per la transizione al nuovo sistema, con un peso diverso delle

<sup>3</sup> Per il quadriennio 2011-2014, in attesa che andasse a regime il fondo definitivo, è stato istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio (per Comuni e Province), che non ha obiettivi perequativi, ma consente in applicazione della riforma del Titolo V e della legge 42 di "fiscalizzare" i trasferimenti statali preesistenti ed è alimentato dalla "compartecipazione" comunale ai tributi immobiliari statali. La legge di stabilità per l'anno 2013 (legge 228 del 2012), che modifica nuovamente l'impianto della fiscalità municipale, istituisce il fondo di solidarietà comunale (FSC) in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, stabilendo che il suo riparto debba tener conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi), della variazione di gettito e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo (criteri compensativi). Sia nel 2013 che nel 2014, tuttavia, il riparto è avvenuto in base ai soli criteri compensativi rispetto all'allocazione storica delle risorse.

Circa l'operatività dei predetti strumenti, si rammenta che il Fondo sperimentale di riequilibrio prevede che lo Stato, con una decisione unilaterale, distribuisca le risorse, ridotte in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi, mentre il riparto del nuovo Fondo di solidarietà comunale è affidato primariamente alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e, nel solo caso di mancato accordo, all'intervento unilaterale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul punto, cfr. sent. Cost. n. 129/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (disposizione derogatoria circoscritta al solo anno 2013 - per il sopprimendo Fondo sperimentale di riequilibrio - e funzionale all'avvio del nuovo regime basato sul Fondo di solidarietà comunale).

<sup>4</sup> Oltre alle componenti storica e perequativa (fabbisogni standard e capacità fiscale) è necessario considerare ulteriori elementi che determinano l'effettivo importo delle erogazioni effettuate a titolo di FSC: un meccanismo di salvaguardia (c.d. correttivo statistico) finalizzato a limitare l'impatto della transizione, l'anticipazione di una quota di alimentazione del fondo prelevata dall'IMU, l'applicazione dei tagli disposti nel 2014 e nel 2015 alle risorse comunali e i trasferimenti compensativi di tributi soppressi che vengono corrisposti a margine del fondo. Queste componenti risultano autonome dal meccanismo descritto.

componenti del meccanismo di determinazione dei trasferimenti via via che il sistema si avvicinava alla situazione a regime.

Una configurazione a regime che è disposta con la legge di bilancio per il 2017, con la quale è delineato un percorso di progressivo rafforzamento della componente perequativa, limitandola tuttavia in via permanente al 50 per cento<sup>5</sup>.

Ciò fa sì che a partire dal 2021 la componente storica rimanga pari al 50 per cento, mentre alle componenti relative ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali siano destinate, rispettivamente, il 40 e il 10 per cento.

Questa non è l'unica differenza rispetto all'impianto originale. La distinzione "forfettaria" della quota perequata in 80 e 20 per cento, rispettivamente, per funzioni fondamentali e non fondamentali e l'applicazione di una perequazione completa su entrambe le componenti (seppur sul 50 per cento del totale a regime), rappresenta un ulteriore allontanamento dal disegno originale. Infine, la legge di delega prevedeva un sistema perequativo per la spesa in conto capitale, ipotizzando un indicatore di fabbisogno infrastrutturale, mentre il FSC è solo di parte corrente

La mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni priva, poi, il disegno di un elemento sostanziale del processo affidato al meccanismo perequativo che doveva essere posto a base della determinazione degli stessi fabbisogni standard.

## **2. I Comuni delle Regioni a statuto ordinario letti attraverso i dati di fabbisogni standard e capacità fiscale**

Prima di addentrarsi nell'esame del funzionamento del meccanismo perequativo è utile soffermarsi sulla rappresentazione delle amministrazioni comunali sulle quali si basa il sistema oggetto di analisi. È indubbio che il lungo processo di elaborazione seguito in questi anni, oltre a fornire la base tecnica per la definizione del nuovo meccanismo perequativo, rappresenti una preziosa base informativa per valutare le condizioni

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, da un lato stabilisce un limite delle risorse del FSC da ripartire sulla base del nuovo meccanismo perequativo (40 per cento per il 2017, 55 per cento per il 2018, 70 per cento per il 2019, 85 per cento per il 2020 e 100 per cento dal 2021), continuandosi ad applicare, per la restante parte, il criterio basato sulla spesa storica; dall'altro prevede, per gli anni 2015 e 2016, che la capacità fiscale da utilizzare ai fini del medesimo meccanismo sia limitata al 45,8 per cento del totale, per essere portata al 50 per cento dal 2017. Pertanto, dal 2017 si ripartisce l'intero fondo perequativo, ferme restando le limitazioni della capacità fiscale utilizzabile.

economiche degli enti locali e per misurare l'efficacia e l'efficienza della gestione. L'insieme dei dati disponibili è molto ricco per cui ci si sofferma su alcuni di essi rinviando per il resto alle appendici.

Nelle tavole 2.1 e 2.2 si prendono in esame due variabili di sintesi utilizzate nel modello perequativo (fabbisogni standard, capacità fiscale) distinguendo tra enti che presentano livelli di fabbisogno superiori o inferiori alla spesa storica standard come elaborata su dati 2013 a partire dai risultati dei Certificati consuntivi. Un livello di spesa superiore al fabbisogno è usualmente considerato un indicatore di inefficienza anche se non implica necessariamente squilibri gestionali (la maggiore spesa potrebbe essere finanziata ricorrendo allo sforzo fiscale).

Con riferimento alla numerosità degli enti e alla relativa popolazione, il confronto tra fabbisogno e spesa storica standard evidenzia che oltre il 55 per cento degli enti avrebbe al momento un livello di spesa superiore a quello stimato come necessario per garantire le funzioni fondamentali. Tale dato riguarderebbe una quota pressoché analoga della popolazione (poco più di 29,5 milioni di abitanti). Si tratta soprattutto di enti di piccole e medie dimensioni: sono oltre il 68 per cento dei Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 20.000 (poco più di 2.500 enti), cui corrispondono circa 12 milioni di abitanti.

Nel complesso tali enti presentano una spesa storica pro capite di 742 euro, di cui, oltre il 23 per cento superiore al fabbisogno stimato; dato che cresce al 27 per cento nel Sud e al 25 per cento nel Centro. Le differenze assolute maggiori sono concentrate negli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (la spesa storica è superiore di oltre il 33 per cento al fabbisogno), con punte particolarmente elevate nel Centro e nel Sud (+39 per cento).

Tra gli enti con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, sono quelli dell'area Centrale che segnano le deviazioni maggiori (+33 per cento), seguiti da quelli dell'area Nord-Ovest (+27 per cento), 600 enti con circa 1,5 milioni di abitanti.

Infine, le deviazioni dal fabbisogno standard degli enti tra i 60.000 e il 250.000 abitanti delle Regioni meridionali superano di poco il 40 per cento.

Sono invece poco meno di 3.000 gli enti che presentano un fabbisogno standard superiore alla spesa storica. Enti, quindi, per i quali le stime segnalano un sottodimensionamento della spesa storica. La spesa storica è in media pari a 554 euro a fronte di un fabbisogno stimato di 605.

Di questi oltre il 66 per cento è localizzato nelle Regioni del Nord. Si tratta di enti di piccole dimensioni, che presentano livelli di spesa pro capite di circa il 15 per cento inferiore ai fabbisogni.

Riguardo alla capacità fiscale va innanzitutto sottolineato come a determinarne il livello e la distribuzione, soprattutto dopo l'abolizione della TASI sulla prima casa, concorrono in larga misura (per i quattro quinti sul dato nazionale complessivo) due componenti: l'IMU, con oltre il 52 per cento, e una voce "residuale" che ricomprende tutta una serie di micro entrate delle amministrazioni comunali con oltre il 26 per cento; il restante 20 per cento circa è riconducibile a ciò che resta della TASI, a una stima del Tax gap immobiliare e, soprattutto all'ACI (addizionale comunale all'Irpef).

Rispetto al valore medio nazionale (413 euro è la capacità fiscale pro capite 2016, al netto della componente rifiuti), le realtà comunali mostrano differenze significative, racchiuse fra un livello minimo (gli 80 euro di un Comune della Calabria) ed uno massimo 73 volte superiore (un Comune della Liguria, con 5.932 euro). La distribuzione per Regioni (grafico 1), d'altra parte, testimonia una elevata divaricazione fra le realtà, con livelli di capacità fiscale superiori alla media nazionale (oltre al Lazio, quelle del Nord, ad iniziare dalla Liguria con un livello eccedente del 50 per cento il valore nazionale) e quelle (del Centro-sud) con livelli inferiori al valore medio (pressoché dimezzato nel caso della Calabria).

Si tratta di risultati che sottintendono realtà distributive molto diversificate anche all'interno di ciascuna Regione (grafico 2). Al riguardo, dei 6.676 Comuni italiani considerati, sono appena 1.959 (il 29 per cento) quelli che possono contare su una capacità fiscale superiore o uguale al valore medio nazionale. Ma tra di essi rilevante è la quota in alcune Regioni (sono cinque quelle oltre la media nazionale, ad iniziare dalla Liguria, con il 71 per cento), mentre in altre dieci Regioni il numero dei Comuni con capacità fiscale al di sopra della media si riduce progressivamente, toccando il 2 per cento nel caso della Basilicata.

Il livello di capacità fiscale denota, infine, significative differenze in relazione alla popolazione residente nel territorio comunale (grafico 3). A guidare l'elenco sono i 10 Comuni che vantano oltre 250.000 abitanti che, grazie all'IMU e, soprattutto, a forme di prelievo "residuali", presentano una capacità fiscale complessiva eccedente di quasi il 50

per cento la media nazionale. Subito dopo si collocano i 709 Comuni con popolazione inferiore a 500 unità: sono essi a vantare la più elevata IMU pro capite, a testimonianza di una capacità fiscale affidata in larga parte a popolazione non residente. Sul versante opposto, sono i 797 Comuni con popolazione fra i 2.000 e i 3.000 residenti che – per effetto di una IMU e di prelievi “residuali” relativamente contenuti – vantano un basso livello di capacità fiscale totale (350 euro pro capite, 15 per cento in meno rispetto alla media nazionale).

### **3. I risultati del 2016 in rapporto al fondo storico**

Venendo ora agli effetti del passaggio ad una ripartizione del FSC sulla base del meccanismo perequativo, nelle successive tavole sono riportati i risultati dell’analisi svolta quantificando il beneficio o la penalizzazione che si produce nella disponibilità di risorse per ciascun ente con l’abbandono del riparto basato esclusivamente sui trasferimenti storici, ma considerando anche il correttivo statistico previsto per il 2016.

Le predette tavole, cui vengono dedicati solo brevi cenni per non appesantire eccessivamente l’esposizione, forniscono una analisi articolata su più livelli. In esse si riporta (distinguendo tra enti favoriti o penalizzati) il numero, la popolazione e il guadagno (o la perdita) pro capite dovuta alla modifica del meccanismo di riparto.

Dei 6.642 enti considerati, oltre due terzi presentano una perdita (tavola 3.1). Guardando alla popolazione, il rapporto muta significativamente: beneficiano di un incremento in media di 7,2 euro pro capite oltre 27 milioni e mezzo di cittadini, a fronte della flessione di oltre 8 euro registrata da 24 milioni di residenti nei Comuni penalizzati (tavola 3.2).

Il passaggio alle nuove regole di riparto dei trasferimenti del FSC si ripercuote soprattutto sui Comuni di piccolissime dimensioni (quelli fino a 1.000 abitanti perdono in media 17 euro pro capite e quelli localizzati nel Nord-est superano i 21 euro, come risulta dalla tavola 3.3), mentre quelli grandi subiscono penalizzazioni più limitate, ad eccezione dei grandi Comuni del Sud che scontano invece una riduzione dei trasferimenti superiore alla media (12 euro pro capite per Napoli; 14,8 euro per 5 enti compresi tra 60.000 e 250.000 abitanti).

Tra gli enti che beneficiano di un aumento, risultano sopra la media quelli tra i 5.000 e i 60.000 abitanti del Sud e quelli di grandi dimensioni del Centro e del Nord ovest.

Nel complesso, guardando alla ripartizione territoriale, cedono risorse in media i Comuni del Nord (3,6 euro pro capite nel Nord est e 1,9 euro nel Nord ovest) a favore di quelli del Centro (4 euro) e, in misura minore, di quelli del Sud (1,2).

Una ulteriore prospettiva di analisi può trarsi guardando ai risultati ottenuti distinguendo tra enti che presentano ad oggi una spesa storica superiore o meno al fabbisogno standard stimato.

Nella tavola 3.4 se ne dà una rappresentazione per aree geografiche. Due aspetti emergono ad una prima lettura: da un lato il rilievo degli enti che, pur presentando un livello di spesa storica superiore al fabbisogno, ottengono un vantaggio dal processo perequativo; dall'altro, la netta differenza negli importi ceduti dagli enti svantaggiati: sono, infatti, più penalizzati gli enti con spesa storica superiore al fabbisogno rispetto a quelli con spesa storica inferiore al fabbisogno.

Nel primo caso, oltre al numero, è anche la limitata differenza nel vantaggio ottenuto tra i due insiemi a richiamare l'attenzione. In effetti, si tratta di enti che presentano livelli di fabbisogno maggiore della capacità fiscale e/o capacità fiscale sotto la media; quelli che hanno livelli di spesa superiori al fabbisogno (e quindi alla capacità fiscale standard) hanno verosimilmente fatto ricorso allo sforzo fiscale per finanziare livelli di spesa maggiori. Il meccanismo perequativo, non considerando tale elemento, non sembra portare ad un risultato diverso.

Nel secondo caso, il meccanismo perequativo sembra destinato a correggere con maggior rilievo una distribuzione delle risorse che ha consentito finora livelli di spesa superiori ai fabbisogni. Ad un esame più approfondito tuttavia si verifica che in tale aggregato (specie tra gli enti di dimensioni più contenute) ricadono non solo le amministrazioni che presentano fabbisogni inferiori alla capacità fiscale e entrate standard sopra media, ma anche enti che, come si vedrà di seguito, pur ottenendo dal correttivo perequativo maggiori risorse, ne cedono a ragione del livello di trasferimenti finora ottenuto. Livello su cui si è basata una spesa storica al di sopra di quella oggi definita standard.

#### 4. La coerenza interna: garantire risorse per i fabbisogni standard

Brevi cenni meritano le connessioni tra le due principali componenti del meccanismo perequativo. Primi elementi di valutazione sono desumibili da un esame dei risultati del processo redistributivo da leggere distinguendo gli enti in quattro insiemi, a seconda che presentino fabbisogni superiori o inferiori alla capacità fiscale e capacità fiscale più elevate o meno della media. E ciò sempre guardando agli enti che traggono vantaggio o che invece sono penalizzati dallo strumento perequativo.

Ciò offre elementi per valutare anche se il meccanismo previsto risulti coerente con la necessità di correggere la distribuzione storica in favore di una maggiore attenzione a fabbisogni e capacità fiscali insufficienti.

Il raggruppamento più consistente è costituito dagli enti che presentano fabbisogni standard superiori alla propria capacità fiscale e una capacità fiscale pro capite inferiore alla media. Enti, quindi, che vedono in entrambi i casi integrate le proprie risorse a copertura delle differenze rispetto ai due parametri. Si tratta nel complesso di oltre 3.500 enti e poco meno di 22,4 milioni di abitanti (tavola 4.1). Di tali enti solo 1.594 traggono, tuttavia, vantaggio dal passaggio al nuovo sistema perequativo. Poco meno di 2.000 enti registrano invece una perdita. Un risultato che si deve ricondurre ad un meccanismo correttivo che opera, si può dire, in parallelo al nuovo sistema perequativo e che interviene in riduzione, pur in presenza di correzioni positive su entrambi i parametri, quando l'importo medio pro capite di tale correzione risulta inferiore a quello dei trasferimenti storici che va a sostituire. Pertanto l'ente vede ridursi gli importi attribuiti. Si tratta di riduzioni contenute (7,2 euro in media pro capite) ma, a parità di condizioni, destinate a permanere (e ad aumentare in valore assoluto) man mano che il processo va a regime, indipendentemente dall'operare dei correttivi riconducibili a fabbisogni e capacità fiscali standard.

Eguale significativo il risultato che si registra guardando, per converso, agli enti che presentano fabbisogni standard inferiori alla capacità fiscale e capacità fiscale superiore ai valori standard (tavola 4.2). Essi sono destinati, almeno per la quota relativa al sistema perequativo a veder ridurre le risorse attribuite. Questo è infatti il risultato prevalente. Ma anche in questo caso vi sono enti che vedono migliorare la loro posizione. Un risultato sempre frutto dell'interazione della particolarità della situazione "storica" che li vede

cedere risorse al fondo per importi pro capite superiori a quelli che derivano dal nuovo meccanismo perequativo e pertanto in grado di ottenere un beneficio dal passaggio al nuovo sistema.

Anche negli altri due gruppi, gli enti penalizzati prevalgono su quelli favoriti.

Nel caso dei penalizzati, si tratta di poco meno di 1.100 enti che, pur registrando una capacità fiscale al di sotto della media, presentano un fabbisogno ancora inferiore; di questi oltre 650 si trovano in Piemonte e in Lombardia (tavola 4.3). Si tratta di enti in media tra i 2.000 e i 5.000 abitanti ma non mancano anche enti maggiori (45) oltre a due superiori ai 60.000 abitanti (in Campania e in Emilia Romagna). Nel caso dei “favoriti” (in cui prevale la correzione della capacità fiscale su quella del fabbisogno) si tratta in maggioranza di Comuni medio piccoli. Solo 33 sono sopra i 20.000 abitanti e sono localizzati in prevalenza in 4 Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Presenta tali risultati anche un ente di poco meno di 95.000 abitanti (in Puglia).

Vi sono, infine, enti che, pur avendo un fabbisogno superiore alla propria capacità fiscale, si pongono al di sopra della media in termini di entrate standard (tavola 4.4). Di questi 374, sono 300 quelli in cui prevale la correzione in riduzione della capacità fiscale mentre i restanti registrano un seppur limitato beneficio.

##### **5. Alcuni elementi di criticità**

Come si è visto in precedenza (paragrafo 2), sul meccanismo perequativo incide in misura significativa la composizione della capacità fiscale: ciò sia per le modalità di determinazione delle sue componenti sia per gli effetti delle modifiche che vi si riflettono per le scelte di politica tributaria nazionale. Come è stato osservato anche dalla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, l’esclusione dei trasferimenti compensativi dal calcolo del sistema perequativo a fronte di interventi del Governo centrale in materia di tributi locali è destinata ad incidere sul processo redistributivo introducendo possibili distorsioni. Ne è un esempio (l’ultimo in ordine di tempo di sicuro rilievo) la TASI sull’abitazione principale: le differenze osservate in termini di presenza

di abitazioni principali fanno sì che l'esclusione dei trasferimenti compensativi (che intende assicurare la neutralità dell'abolizione del prelievo sulla dotazione di risorse degli enti), produca una distorsione nel funzionamento del sistema.

Si tratta di una osservazione condivisibile. Al riguardo si vedano le tavole che seguono (tavole 5.1 e 5.2) in cui sono dapprima posti a confronto i gettiti standard della TASI nel 2015 e nel 2016 per Regione, per poi ampliare l'esame estendendo l'osservazione anche ai dati distinti per dimensione degli enti.

Già il dato complessivo evidenzia come vi sono Regioni (la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Lombardia) che dall'abolizione del tributo sulle abitazioni principali subiscono una flessione del gettito inferiore alla media, vedendo ampliare la distanza del risultato in termini pro capite dalla media nazionale. Fatto 100 il gettito pro capite nazionale, il già rilevante valore della Liguria nel 2015 (148) aumenta ancora a 160; così l'Emilia-Romagna da 118 a 123 e la Lombardia da 106 a 111. Di converso, vi sono Regioni come il Lazio e la Puglia che vedono ridursi il proprio gettito relativo (da 125 a 117 il primo, da 79 a 75 la seconda).

Ma la distorsione è ancora più evidente se si guarda non solo ai dati regionali nel complesso ma anche a quelli dimensionali. Si osserva un pressoché generalizzato aumento del rilievo relativo del gettito negli enti fino a 1.000 abitanti: a livello nazionale tali enti presentano nel 2016 valori superiori alla media di oltre il 22 per cento mentre risultavano nella media nel 2015. Particolarmente forte l'aumento dei piccoli Comuni della Puglia, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Toscana e dell'Umbria. Un andamento inverso quello degli enti di grandi dimensioni che (fatta eccezione nel caso lombardo) registrano flessioni anche se contenute. Nei Comuni di medie dimensioni i risultati assumono caratteristiche regionali diverse anche a motivo della dimensione rilevante di Comuni a spiccata vocazione turistica: è il caso nei Comuni della Liguria e dell'Emilia-Romagna, a fronte della riduzione di quelli del Veneto e della Puglia.

Tale esemplificazione non esaurisce, tuttavia, il panorama degli interventi che hanno interessato il sistema tributario locale. Egualmente di rilievo sono le misure che interessano l'addizionale comunale attraverso modifiche del sistema delle agevolazioni che incidono sulla base imponibile locale. In questo caso, alla distorsione nel processo perequativo, si aggiungono gli effetti sulla dimensione dello sforzo fiscale attivabile. Ciò senza considerare che il quadro normativo è sempre più connotato da provvedimenti di

segno decisamente opposto al progetto della legge delega n. 42 del 2009. Si rammenta, soltanto tra i più recenti provvedimenti che, nell'ambito delle misure di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è preclusa agli enti la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite. È, infatti, generalizzata la sospensione della relativa facoltà - introdotta dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e prorogata dall'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fatte salve le situazioni di dissesto o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Richiede infine attenzione il rilievo assunto nel calcolo della capacità fiscale complessiva dalla componente cosiddetta residuale, costruita anche per tener conto dello sforzo tariffario che, diversamente da quello fiscale, è conteggiato nel calcolo. Al di là della complessità della metodologia di quantificazione va osservato che il risultato ottenuto descrive differenze significative tra Regioni ben superiori alle stesse differenze registrate in termini di gettito dall'addizionale IRPEF e che possono rappresentare una approssimazione delle differenze di reddito e quindi del più agevole ricorso alla leva tariffaria (tavole 5.3 e 5.4). Un dato che interessa quasi tutte le Regioni del Nord e che presenta particolari accentuazioni in Emilia-Romagna e nel Veneto anche nelle classi dimensionali intermedie. Il rilievo quantitativo che, nel complesso, ha tale voce di entrata (circa 1 quinto del totale della capacità fiscale) a fronte della complessità metodologica, rischia di incidere sulla correzione fiscale sovradimensionandone l'effetto. Solo a titolo esemplificativo nella tavola 5.5 si propone un semplice calcolo. A partire dalla capacità fiscale per Regioni, distinguendo le diverse componenti, si è valutata la dimensione dei flussi redistributivi in un caso limite di perequazione completa della capacità fiscale. Scomponendo tale processo nelle sue componenti si osserva che alla capacità fiscale residuale è da ricondurre circa un terzo del flusso redistributivo.

## 6. Considerazioni conclusive

L'avvio del sistema perequativo muove in un contesto economico profondamente mutato rispetto a quello in cui è stata approvata la legge 42 del 2009. La crisi economica e la conseguente scarsità delle risorse hanno reso meno agevole il percorso di attuazione. Un

percorso che era volto a ridurre le differenze che caratterizzano la dimensione e l'estensione dei servizi resi alla cittadinanza tra aree territoriali. Ciò significava garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali definendo i livelli essenziali delle prestazioni ed assicurando a tutti gli enti risorse adeguate. Per le restanti funzioni si trattava, invece, di attribuire una maggiore responsabilità fiscale, pur con un adeguato livello di solidarietà. La scarsità di risorse, oltre ad accentuare il carattere redistributivo dell'operazione, ha reso meno agevole di dare corpo a quegli interventi di riduzione degli squilibri nella dotazione infrastrutturale che dovevano contribuire ad un riassorbimento graduale delle differenze. Sul processo hanno, poi, inciso il continuo mutare dell'assetto fiscale decentrato e il blocco dell'autonomia tributaria e fiscale.

L'allontanamento dall'impianto originario del Fondo di solidarietà comunale ha rappresentato una diretta conseguenza di tali difficili condizioni. Un allontanamento generato inizialmente proprio dalla difficoltà di selezionare e quantificare quelle funzioni per le quali doveva essere garantito il finanziamento e di procedere alla stima delle risorse necessarie ad assicurarne la corresponsione. Difficoltà accresciuta in ragione delle stesse differenze economiche e sociali dei territori.

La necessità, peraltro condivisibile, di rendere sostenibile e graduale il processo di redistribuzione sembra aver prevalso sugli altri obiettivi.

Dall'analisi svolta, fermi restando i limiti delle attuali modalità di stima dei fabbisogni standard, fortemente influenzati dai livelli dell'effettiva erogazione dei servizi (come ben messo in evidenza in precedenti audizioni di altri organismi dinanzi a codesta Commissione), emerge che il meccanismo presenta diverse difficoltà di attuazione rendendo difficile proiettarlo come meccanismo "a regime". Sul punto, è anche da sottolineare l'inadeguatezza nella fornitura di informazioni funzionali per il calcolo dei fabbisogni standard, secondo gli schemi di rilevazione predisposti dalla Sose S.p.A., ai sensi del d.lgs. n. 216 del 2010. Dall'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'interno il 27 gennaio 2017 circa il 60 per cento degli enti risulta ancora inadempiente al predetto obbligo.

Risulta così una perequazione relativamente debole sulla componente delle funzioni fondamentali (anche perché quella componente si basa sui fabbisogni standard molto correlati alle risorse effettivamente disponibili) ed un forte carattere redistributivo di quella intestata alla componente residuale.

La mancanza di un quadro consolidato delle caratteristiche del prelievo locale e delle conseguenti leve per l'esercizio dello sforzo fiscale rende la struttura sensibile e mutevole nei risultati, privando gli enti di un riferimento certo nel tempo e facilmente rapportabile alle variabili gestionali a disposizione.

## TAVOLE e GRAFICI

TAVOLA 2\_1

## NUMERO ENTI E POPOLAZIONE DISTINTI TRA ENTI CON FABBISOGNI STANDARD SUPERIORI O INFERIORI ALLA SPESA STORICA STANDARD

	Fabbisogni > Spesa storica							Fabbisogni < Spesa storica							TO TALE
	Fino a 1000 e 5000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
Centro	31	121	56	29	4		241	131	319	206	55	17	2	730	971
Nord-est	16	169	204	28	3	2	422	43	213	182	26	11	1	476	898
Nord-ovest	538	672	252	47	4	3	1.516	485	600	289	47	13		1.434	2.950
Sud	114	388	188	48	7	2	747	252	464	238	68	19		1.041	1.788
<b>TOTALE</b>	<b>699</b>	<b>1.350</b>	<b>700</b>	<b>152</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2.926</b>	<b>911</b>	<b>1.596</b>	<b>915</b>	<b>196</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>3.681</b>	<b>6.607</b>

## Popolazione

	Fabbisogni > Spesa storica							Fabbisogni < Spesa storica							TO TALE
	Fino a 1000 e 5000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
Centro	19.778	296.643	555.333	993.840	398.778		2.264.372	76.135	815.213	2.120.216	1.830.490	1.626.927	3.253.057	9.722.038	11.986.410
Nord-est	10.932	507.703	2.016.781	769.538	354.894	646.303	4.306.151	26.924	584.288	1.774.625	830.165	1.498.296	264.580	4.978.878	9.285.030
Nord-ovest	265.984	1.638.428	2.243.777	1.393.293	387.329	2.826.435	8.755.246	244.639	1.459.221	2.713.818	1.626.180	1.153.202		7.197.060	15.952.306
Sud	75.773	900.550	1.808.033	1.658.255	712.793	1.305.765	6.461.168	151.208	1.106.548	2.349.052	2.345.227	1.716.965		7.669.000	14.130.168
<b>TOTALE</b>	<b>372.467</b>	<b>3.343.324</b>	<b>6.623.923</b>	<b>4.814.927</b>	<b>1.853.794</b>	<b>4.778.503</b>	<b>21.786.938</b>	<b>498.906</b>	<b>3.965.271</b>	<b>8.957.711</b>	<b>6.632.062</b>	<b>5.995.389</b>	<b>3.517.637</b>	<b>29.566.977</b>	<b>51.353.915</b>

	Fabbisogni > Spesa storica							Fabbisogni < Spesa storica							TO TALE
	Fino a 1000 e 5000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
Centro	1,1	4,1	1,9	1,0	0,1	0,0	8,2	3,6	8,7	5,6	1,5	0,5	0,1	19,8	14,7
Nord-est	0,5	5,8	7,0	1,0	0,1	0,1	14,4	1,2	5,8	4,9	0,7	0,3	0,0	12,9	13,6
Nord-ovest	18,4	23,0	8,6	1,6	0,1	0,1	51,8	13,2	16,3	7,9	1,3	0,4	0,0	39,0	44,6
Sud	3,9	13,3	6,4	1,6	0,2	0,1	25,5	6,8	12,6	6,5	1,8	0,5	0,0	28,3	27,1
<b>TOTALE</b>	<b>23,9</b>	<b>46,1</b>	<b>23,9</b>	<b>5,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>44,3</b>	<b>24,7</b>	<b>43,4</b>	<b>24,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,1</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>

## Popolazione

	Fabbisogni > Spesa storica							Fabbisogni < Spesa storica							TO TALE
	Fino a 1000 e 5000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
Centro	0,1	1,4	2,5	4,6	1,8	0,0	10,4	0,3	2,8	7,2	6,2	5,5	11,0	32,9	23,3
Nord-est	0,1	2,3	9,3	3,5	1,6	3,0	19,8	0,1	2,0	6,0	2,8	5,1	0,9	16,8	18,1
Nord-ovest	1,2	7,5	10,3	6,4	1,8	13,0	40,2	0,8	4,9	9,2	5,5	3,9	0,0	24,3	31,1
Sud	0,3	4,1	8,3	7,6	3,3	6,0	29,7	0,5	3,7	7,9	7,9	5,8	0,0	25,9	27,5
<b>TOTALE</b>	<b>1,7</b>	<b>15,3</b>	<b>30,4</b>	<b>22,1</b>	<b>8,5</b>	<b>21,9</b>	<b>42,4</b>	<b>1,7</b>	<b>13,4</b>	<b>30,3</b>	<b>22,4</b>	<b>20,3</b>	<b>11,9</b>	<b>57,6</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.607 Comuni

TAVOLA 2\_2

FABBISOGNI STANDARD, CAPACITÀ FISCALE STANDARD E SPESA STORICA STANDARD (VALORI PRO CAPITE)

Totale complessivo									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	537	505	490	715	666	893	681	636	817
Nord-est	570	581	516	619	672	732	597	630	632
Nord-ovest	680	643	632	559	641	669	626	642	649
Sud	550	433	495	493	443	626	519	439	566
<b>Totale</b>	<b>605</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>742</b>	<b>604</b>	<b>582</b>	<b>662</b>

fino a 1000 abitanti									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	686	464	611	717	578	997	711	555	917
Nord-est	697	652	613	741	869	939	728	807	845
Nord-ovest	677	603	580	703	854	902	689	723	735
Sud	668	401	569	672	494	941	671	463	817
<b>Totale</b>	<b>676</b>	<b>556</b>	<b>580</b>	<b>698</b>	<b>704</b>	<b>931</b>	<b>689</b>	<b>641</b>	<b>781</b>

tra 1000 e 5000 abitanti									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	514	441	457	547	550	727	539	521	655
Nord-est	493	493	436	547	648	670	522	576	561
Nord-ovest	498	505	437	519	642	661	508	570	543
Sud	491	358	428	494	411	617	493	387	532
<b>Totale</b>	<b>497</b>	<b>458</b>	<b>436</b>	<b>522</b>	<b>560</b>	<b>664</b>	<b>511</b>	<b>513</b>	<b>560</b>

tra 5000 e 20000 abitanti									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	484	462	440	505	550	632	501	532	592
Nord-est	479	516	414	530	615	639	503	562	519
Nord-ovest	486	504	432	508	607	612	498	560	530
Sud	430	378	379	444	433	544	438	410	472
<b>Totale</b>	<b>469</b>	<b>470</b>	<b>413</b>	<b>495</b>	<b>550</b>	<b>604</b>	<b>484</b>	<b>516</b>	<b>523</b>

tra 20000 e 60000 abitanti									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	534	525	486	568	586	692	556	565	619
Nord-est	533	575	482	604	695	728	570	637	610
Nord-ovest	559	554	511	579	654	675	570	608	599
Sud	474	401	420	476	438	573	475	423	509
<b>Totale</b>	<b>521</b>	<b>499</b>	<b>470</b>	<b>543</b>	<b>564</b>	<b>650</b>	<b>533</b>	<b>537</b>	<b>574</b>

SEGUE TAVOLA 2\_2

tra 60000 e 250000 abitanti									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro	628	566	590	652	613	736	648	604	707
Nord-est	737	637	671	709	711	782	714	697	761
Nord-ovest	698	688	651	671	654	759	678	663	731
Sud	569	476	521	568	480	791	568	479	711
<b>Totale</b>	<b>641</b>	<b>571</b>	<b>592</b>	<b>646</b>	<b>608</b>	<b>767</b>	<b>645</b>	<b>599</b>	<b>726</b>

oltre 250000									
	Fabbisogni sd > Spesa storica sd			Fabbisogni sd < Spesa storica sd			Totale		
	FA	CF	SS	FA	CF	SS	FA	CF	SS
Centro				1.007	844	1.294	1.007	844	1.294
Nord-est	864	830	848	911	788	1.200	878	818	950
Nord-ovest	998	876	966				998	876	966
Sud	833	581	780				833	581	780
<b>Totale</b>	<b>935</b>	<b>789</b>	<b>899</b>	<b>1.000</b>	<b>840</b>	<b>1.287</b>	<b>962</b>	<b>810</b>	<b>1.063</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.607 Comuni

TAVOLA 3\_1

NUMERO DI ENTI "FAVORITI" O "PENALIZZATI" NEL PASSAGGIO AL NUOVO MECCANISMO PEREQUATIVO  
(DATI PER AREA TERRITORIALE, REGIONE E DIMENSIONE - VALORI ASSOLUTI)

	Enti Favoriti							Enti Penalizzati							TOTALE
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
Centro	31	159	180	54	11	1	436	132	282	89	31	10	1	545	981
Lazio	17	98	76	28	5	1	225	71	65	9	7	1		153	378
Marche	14	39	39	8	1		101	35	82	11	5	2		135	236
Toscana		10	50	12	4		76	16	97	62	17	6	1	199	275
Umbria		12	15	6	1		34	10	38	7	2	1		58	92
Nord-est	5	53	174	18	5	2	257	54	332	218	37	9	1	651	908
Emilia-Romagna	2	11	54	7	4		78	17	111	105	15	7	1	256	334
Veneto	3	42	120	11	1	2	179	37	221	113	22	2		395	574
Nord-ovest	186	260	259	47	6	2	760	840	1.019	286	47	11	1	2.204	2.964
Liguria	20	13	13	2			48	79	71	29	5	2	1	187	235
Lombardia	48	150	183	32	4	1	418	274	586	214	27	8		1.109	1.527
Piemonte	118	97	63	13	2	1	294	487	362	43	15	1		908	1.202
Sud	52	285	345	94	12	1	789	314	567	82	22	14	1	1.000	1.789
Abruzzo	8	46	28	8	2		92	111	84	15	3			213	305
Basilicata		7	22		1		30	26	68	6		1		101	131
Calabria	12	73	56	4	3		148	67	171	19	2	2		261	409
Campania	12	94	127	43	3		279	55	174	22	13	6	1	271	550
Molise	20	37	6	2			65	48	20	2	1			71	136
Puglia		28	106	37	3	1	175	7	50	18	3	5		83	258
<b>Totale complessivo</b>	<b>274</b>	<b>757</b>	<b>958</b>	<b>213</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>2.242</b>	<b>1.340</b>	<b>2.200</b>	<b>675</b>	<b>137</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4.400</b>	<b>6.642</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Agenzia delle entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 3\_2

POPOLAZIONE DEGLI ENTI "FAVORITI" O "PENALIZZATI" NEL PASSAGGIO AL NUOVO MECCANISMO PEREQUATIVO (DATI PER AREA TERRITORIALE, REGIONE E DIMENSIONE - VALORI ASSOLUTI)

	Enti Favoriti				Enti Penalizzati				TOTALE						
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000		oltre 60000 e 250000	Totale				
Centro	21.560	411.540	1.820.257	1.807.403	1.000.195	2.872.018	7.932.974	75.132	701.425	923.606	1.040.568	1.025.510	381.039	4.147.280	12.080.254
Lazio	12.143	246.209	763.196	967.170	430.209	2.872.018	5.290.945	37.014	152.905	97.263	251.874	62.422	601.478	5.892.424	
Marche	9.417	106.357	371.422	270.102	61.192	818.490	818.490	20.737	197.535	121.909	196.004	196.122	732.307	1.550.796	
Toscana		28.947	528.442	368.789	343.126	1.269.304	524.234	12.077	257.809	633.954	533.256	654.833	381.039	2.472.967	3.742.272
Umbria		30.027	157.197	201.342	165.668	554.234	3.427.551	5.304	93.176	70.480	59.435	112.133	340.528	894.762	
Nord-est	4.077	152.797	1.613.276	500.636	632.061	524.703	3.427.551	33.779	950.017	2.219.670	1.129.430	1.221.129	386.180	5.940.204	9.367.755
Emilia-Romagna	1.911	40.089	483.546	198.247	518.461	1.242.254	1.242.254	10.739	320.910	1.096.045	468.118	926.266	386.180	3.208.258	4.450.512
Veneto	2.166	112.708	1.129.730	302.389	113.600	524.703	2.185.296	23.040	629.107	1.123.625	661.312	294.863	2.731.946	4.917.243	
Nord-ovest	89.966	610.908	2.400.484	1.476.235	603.999	2.233.926	7.415.519	422.356	2.511.557	2.588.250	1.543.238	936.532	592.509	8.594.441	16.009.960
Liguria	9.815	25.294	97.748	79.884		212.740	212.740	40.867	168.379	266.714	146.536	155.519	592.509	1.370.524	1.583.264
Lombardia	26.680	383.052	1.708.935	972.972	422.875	1.337.150	4.851.664	148.476	1.542.443	1.913.500	859.094	687.049	5.150.563	10.002.227	
Piemonte	53.471	202.562	593.801	423.379	181.124	896.776	2.351.114	233.013	800.735	408.036	537.607	93.963	2.073.355	4.424.469	
Sud	40.286	722.870	3.381.890	3.213.444	1.097.938	327.359	8.783.787	186.695	1.284.228	794.829	790.039	1.331.819	978.406	5.366.016	14.149.803
Abruzzo	6.076	108.546	241.432	312.693	191.595	860.343	860.343	58.183	176.227	146.445	90.375		471.230	1.331.573	
Basilicata		18.892	183.532		60.524	262.948	18.323	159.625	68.375			67.348	313.671	576.619	
Calabria	10.218	197.691	504.211	120.675	315.621	1.148.415	1.148.415	44.250	379.657	176.733	69.057	158.519	828.215	1.976.630	
Campania	9.852	234.784	1.253.823	1.438.719	264.364	3.201.543	3.201.543	36.530	405.202	225.436	506.124	508.292	978.406	2.659.990	5.861.532
Molise	14.140	74.064	42.009	71.415		201.638	201.638	25.136	38.446	14.562	33.576		111.720	313.348	
Puglia		88.893	1.156.882	1.269.942	265.834	327.359	3.108.911	4.273	125.072	163.278	90.908	597.660	981.191	4.090.102	
<b>Totale complessivo</b>	<b>155.889</b>	<b>1.898.115</b>	<b>9.215.907</b>	<b>6.997.718</b>	<b>3.334.193</b>	<b>5.958.007</b>	<b>27.559.830</b>	<b>717.962</b>	<b>5.447.228</b>	<b>6.526.355</b>	<b>4.503.274</b>	<b>4.514.990</b>	<b>2.338.133</b>	<b>24.047.941</b>	<b>51.607.771</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 3\_3

VALORE PRO CAPITE DEL VANTAGGIO/PENALIZZAZIONE CONSEGUENTE AL PASSAGGIO AL NUOVO MECCANISMO PEREQUATIVO (DATI PER AREA TERRITORIALE, REGIONE E DIMENSIONE)

	Etti Favoriti					Etti Penalizzati					TOTALE		
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000		oltre 250000	Totale
Centro	4,8	5,0	7,2	6,0	16,5	9,9	-10,4	-8,3	-5,6	-4,4	-11,2	-7,4	4,0
Lazio	4,0	5,5	10,7	8,0	16,5	12,7	-6,3	-10,9	-5,9	-9,3		-7,7	10,6
Marche	5,8	4,1	5,4	3,5	9,4	4,9	-7,9	-5,0	-3,6	-4,5		-5,5	0,0
Toscana		7,0	3,9	3,8	3,6	3,9	-15,5	-9,1	-6,5	-4,3	-11,2	-8,3	-4,2
Umbria		2,3	5,0	4,0	4,2	4,2	-23,6	-8,3	-3,2	-2,0		-4,6	0,9
Nord-est	6,6	3,6	4,2	4,1	1,5	2,7	-10,3	-7,7	-7,8	-5,4	-5,8	-7,6	-3,6
Emilia-Romagna	6,8	4,2	4,2	4,8	1,0	3,0	-23,0	-11,9	-7,9	-11,7	-5,0	-5,8	-4,8
Veneto	6,5	3,4	4,2	3,6	4,0	2,7	-20,4	-9,5	-7,4	-6,4		-7,3	-2,4
Nord-ovest	5,9	4,1	4,3	3,3	5,5	9,7	-16,4	-10,9	-7,9	-6,2	-4,2	-10,5	-1,9
Liguria	6,1	3,3	4,9	2,4		3,8	-18,4	-18,5	-26,3	-8,4	-6,8	-14,1	-11,7
Lombardia	5,8	4,1	4,3	3,4	6,5	11,9	-17,6	-11,1	-5,9	-7,1	-4,1	-7,8	-0,9
Piemonte	5,9	4,3	4,0	3,4	2,9	6,3	-15,3	-8,7	-4,9	-4,1	-1,0	-7,2	-0,8
Sud	5,5	4,2	8,1	8,1	6,5	5,2	-17,9	-8,7	-5,7	-6,7	-9,2	-9,1	1,2
Abruzzo	5,9	4,4	6,0	4,9	2,6	4,6	-16,4	-9,1	-4,3	-0,6		-6,9	0,6
Basilicata		2,3	7,9		2,9	6,4	-22,7	-9,4	-5,1	-1,9		-7,6	-1,2
Calabria	6,6	4,2	6,8	8,5	3,3	5,6	-21,5	-9,5	-4,1	-4,0	-11,5	-8,9	-0,5
Campania	5,0	4,5	9,0	8,2	10,7	8,5	-15,5	-8,0	-8,6	-8,9	-14,8	-12,3	-0,5
Molise	5,0	5,0	5,3	6,6		5,6	-13,3	-4,1	-4,1	-1,0		-5,2	1,8
Puglia		3,1	8,3	8,9	9,6	8,2	-26,4	-8,9	-5,1	-4,5	-4,6	-5,3	4,9
TOTALE	5,7	4,3	6,2	6,3	4,9	12,1	-17,0	-10,2	-7,6	-6,5	-10,6	-8,3	0,0

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 3\_4

ENTI POPOLAZIONE E VANTAGGIO O PENALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA PEREQUATIVO PER  
ENTI CON FABBISOGNO STANDARD MAGGIORE O MINORE DELLA SPESA STORICA STANDARD

Numero Enti

	Enti Favoriti							Enti Penalizzati							TO TALE
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
FA<SS	93	279	455	97	20	2	946	799	1.286	441	98	37	1	2.662	3.608
Centro	19	86	126	32	7	1	271	111	231	79	23	9	1	454	725
Nord-est	1	16	55	6	2	1	81	42	194	119	20	7		382	463
Nord-ovest	56	68	102	13	4		243	414	518	180	33	9		1.154	1.397
Sud	17	109	172	46	7		351	232	343	63	22	12		672	1.023
FA>SS	181	478	503	116	14	4	1.296	541	914	234	39	7	3	1.738	3.034
Centro	12	73	54	22	4		165	21	51	10	8	1		91	256
Nord-est	4	37	119	12	3	1	176	12	138	99	17	2	1	269	445
Nord-ovest	130	192	157	34	2	2	517	426	501	106	14	2	1	1.050	1.567
Sud	35	176	173	48	5	1	438	82	224	19		2	1	328	766
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>757</b>	<b>958</b>	<b>213</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>2.242</b>	<b>1.340</b>	<b>2.200</b>	<b>675</b>	<b>137</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4.400</b>	<b>6.642</b>

Popolazione (in migliaia)

	Enti Favoriti							Enti Penalizzati							TO TALE
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
FA<SS	52,7	738,6	4.442,0	3.302,5	1.999,4	3.136,6	13.671,7	435,3	3.156,3	4.342,3	3.308,2	3.596,5	381,0	15.219,7	28.891,4
Centro	13,1	230,4	1.304,5	1.071,9	635,5	2.872,0	6.127,3	62,1	580,3	810,6	758,6	866,0	381,0	3.458,6	9.585,9
Nord-est	0,6	46,8	492,6	189,2	277,2	264,6	1.270,9	26,3	531,2	1.204,4	641,0	947,2	0,0	3.350,1	4.621,1
Nord-ovest	26,2	167,0	947,9	486,2	458,0	0,0	2.085,3	209,6	1.259,4	1.706,7	1.118,7	695,2	0,0	4.989,5	7.074,8
Sud	12,9	294,4	1.697,0	1.555,2	628,8	0,0	4.188,2	137,2	785,5	620,5	790,0	1.088,2	0,0	3.421,4	7.609,6
FA>SS	103,2	1.159,5	4.773,9	3.695,2	1.334,8	2.821,4	13.888,1	282,7	2.290,9	2.184,1	1.195,0	918,5	1.957,1	8.828,3	22.716,4
Centro	8,5	181,2	515,8	735,5	364,7	0,0	1.805,7	13,0	121,2	113,0	282,0	159,5	0,0	688,7	2.494,4
Nord-est	3,5	106,0	1.120,7	311,4	354,9	260,1	2.156,6	7,4	418,8	1.015,2	488,5	273,9	386,2	2.590,1	4.746,7
Nord-ovest	63,8	443,9	1.452,6	990,1	146,0	2.233,9	5.330,2	212,8	1.252,2	881,5	424,6	241,4	592,5	3.604,9	8.935,2
Sud	27,4	428,5	1.684,9	1.658,3	469,2	327,4	4.595,6	49,5	498,8	174,4	0,0	243,6	978,4	1.944,6	6.540,2
<b>TOTALE</b>	<b>155,9</b>	<b>1.898,1</b>	<b>9.215,9</b>	<b>6.997,7</b>	<b>3.334,2</b>	<b>5.958,0</b>	<b>27.559,8</b>	<b>718,0</b>	<b>5.447,2</b>	<b>6.526,4</b>	<b>4.503,3</b>	<b>4.515,0</b>	<b>2.338,1</b>	<b>24.047,9</b>	<b>51.607,8</b>

Vantaggio o Penalizzazione dopo il correttivo statistico (valori pro capite in euro)

	Enti Favoriti							Enti Penalizzati							TO TALE
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Totale	
FA<SS	6,0	4,2	5,8	5,9	5,2	15,2	7,8	-20,7	-12,8	-9,2	-7,4	-7,0	-11,2	-9,4	-1,3
Centro	4,4	4,8	6,6	4,9	5,6	16,5	10,8	-17,7	-11,7	-8,9	-6,3	-5,1	-11,2	-8,3	3,9
Nord-est	4,6	4,2	3,5	4,9	0,4	0,7	2,5	-23,2	-12,8	-10,2	-10,0	-6,1		-9,5	-6,2
Nord-ovest	7,0	3,5	3,7	2,6	4,8		3,7	-21,4	-14,8	-9,7	-7,2	-4,6		-10,2	-6,1
Sud	5,6	4,2	7,1	7,7	7,3		7,2	-20,4	-10,3	-6,0	-6,7	-10,8		-9,2	-0,2
FA>SS	5,5	4,4	6,6	6,7	4,5	8,7	6,6	-11,2	-6,6	-4,5	-4,1	-2,3	-10,5	-6,3	1,6
Centro	5,4	5,3	8,6	7,7	4,1		7,0	-7,7	-4,2	-4,2	-3,8	-0,7		-3,3	4,2
Nord-est	6,9	3,3	4,5	3,6	2,4	4,7	4,0	-14,3	-7,1	-4,7	-4,8	-2,8	-5,8	-5,1	-1,0
Nord-ovest	5,4	4,4	4,6	3,7	7,7	9,7	6,6	-11,5	-6,9	-4,2	-3,5	-3,1	-10,5	-6,4	1,4
Sud	5,5	4,2	9,1	8,5	5,3	5,2	7,8	-10,7	-6,3	-4,5		-1,9	-12,3	-8,7	2,9
<b>TOTALE</b>	<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>12,1</b>	<b>7,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-7,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>

Nota: FA fabbisogni standard, SS spesa storica standard

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 4\_1

NUMERO, POPOLAZIONE E ENTITÀ DEL VANTAGGIO/PERDITA DEGLI ENTI CON FABBISOGNI STANDARD  
MAGGIORI DELLA CAPACITÀ FISCALE E CAPACITÀ FISCALE SOTTO MEDIA (ANNO 2016)

	Favoriti			Penalizzati			Totali		
	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)
<b>Centro</b>	<b>338</b>	<b>3.628.278</b>	6,7	<b>278</b>	<b>1.232.810</b>	-4,0	<b>616</b>	<b>4.861.088</b>	4,0
Lazio	190	1.868.887	8,6	102	198.094	-5,7	292	2.066.981	7,2
Marche	85	561.935	5,3	97	238.295	-5,8	182	800.229	2,0
Toscana	32	698.352	4,6	37	526.028	-2,7	69	1.224.381	1,5
Umbria	31	499.104	4,3	42	270.393	-3,9	73	769.497	1,4
<b>Nord-est</b>	<b>115</b>	<b>989.461</b>	5,2	<b>159</b>	<b>652.534</b>	-5,4	<b>274</b>	<b>1.641.994</b>	1,0
Emilia-Romagna	23	225.318	6,4	40	187.927	-7,2	63	413.245	0,3
Veneto	92	764.143	4,8	119	464.607	-4,6	211	1.228.749	1,2
<b>Nord-ovest</b>	<b>434</b>	<b>2.794.065</b>	4,8	<b>710</b>	<b>1.620.929</b>	-4,9	<b>1.144</b>	<b>4.414.995</b>	1,2
Liguria	27	62.442	4,7	33	26.088	-7,7	60	88.530	1,1
Lombardia	276	2.121.799	4,9	316	1.055.691	-4,6	592	3.177.490	1,7
Piemonte	131	609.824	4,3	361	539.150	-5,3	492	1.148.975	-0,2
<b>Sud</b>	<b>707</b>	<b>7.310.625</b>	8,1	<b>802</b>	<b>4.160.373</b>	-9,3	<b>1.509</b>	<b>11.470.997</b>	1,8
Abruzzo	79	638.976	5,6	132	218.286	-6,2	211	857.262	2,6
Basilicata	29	245.752	6,6	100	308.476	-7,7	129	554.228	-1,3
Calabria	139	1.087.219	5,6	233	680.341	-9,0	372	1.767.560	0,0
Campania	255	2.935.993	8,7	225	2.203.108	-11,4	480	5.139.101	0,1
Molise	61	162.459	6,0	57	60.278	-5,7	118	222.737	2,8
Puglia	144	2.240.226	9,6	55	689.883	-4,9	199	2.930.110	6,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.594</b>	<b>14.722.429</b>	6,9	<b>1.949</b>	<b>7.666.646</b>	-7,2	<b>3.543</b>	<b>22.389.075</b>	2,1

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 4\_2

NUMERO, POPOLAZIONE E ENTITÀ DEL VANTAGGIO/PERDITA DEGLI ENTI CON FABBISOGNI STANDARD  
INFERIORI ALLA CAPACITÀ FISCALE E CAPACITÀ FISCALE SOPRA MEDIA (ANNO 2016)

	Favoriti			Penalizzati			Totali		
	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)
<b>Centro</b>	<b>18</b>	<b>353.628</b>	<b>3,0</b>	<b>127</b>	<b>1.388.281</b>	<b>-11,6</b>	<b>145</b>	<b>1.741.909</b>	<b>-8,6</b>
Lazio	6	182.358	4,3	23	303.216	-7,8	29	485.575	-3,3
Marche	3	55.394	1,2	13	197.369	-8,1	16	252.763	-6,0
Toscana	8	87.610	1,1	90	886.943	-13,6	98	974.554	-12,3
Umbria	1	28.266	4,7	1	752	-49,2	2	29.018	3,3
<b>Nord-est</b>	<b>11</b>	<b>122.909</b>	<b>3,2</b>	<b>206</b>	<b>2.548.861</b>	<b>-11,4</b>	<b>217</b>	<b>2.671.770</b>	<b>-10,7</b>
Emilia-Romagna	10	113.793	3,3	130	1.698.695	-10,4	140	1.812.488	-9,5
Veneto	1	9.116	2,1	76	850.166	-13,4	77	859.282	-13,2
<b>Nord-ovest</b>	<b>51</b>	<b>532.018</b>	<b>1,5</b>	<b>634</b>	<b>2.882.817</b>	<b>-13,1</b>	<b>685</b>	<b>3.414.835</b>	<b>-10,8</b>
Liguria	6	91.639	2,5	109	573.122	-20,5	115	664.761	-17,4
Lombardia	13	222.005	0,9	290	1.620.610	-11,5	303	1.842.615	-10,0
Piemonte	32	218.374	1,7	235	689.085	-10,6	267	907.459	-7,7
<b>Sud</b>	<b>20</b>	<b>261.917</b>	<b>2,5</b>	<b>100</b>	<b>563.058</b>	<b>-10,2</b>	<b>120</b>	<b>824.974</b>	<b>-6,2</b>
Abruzzo	5	145.290	0,9	38	126.995	-10,2	43	272.284	-4,3
Basilicata				1	5.195	-6,2	1	5.195	-6,2
Calabria	3	15.716	3,7	16	46.668	-11,9	19	62.384	-8,0
Campania	6	39.461	1,8	22	141.791	-14,7	28	181.252	-11,1
Molise	1	734	5,9	6	10.684	-12,3	7	11.418	-11,2
Puglia	5	60.716	6,3	17	231.725	-7,1	22	292.441	-4,3
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>1.270.472</b>	<b>2,3</b>	<b>1.067</b>	<b>7.383.016</b>	<b>-12,0</b>	<b>1.167</b>	<b>8.653.488</b>	<b>-9,9</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 4\_3

NUMERO, POPOLAZIONE E ENTITÀ DEL VANTAGGIO/PERDITA DEGLI ENTI CON FABBISOGNI STANDARD  
INFERIORI ALLA CAPACITÀ FISCALE E CAPACITÀ FISCALE SOTTO MEDIA (ANNO 2016)

	Favoriti			Penalizzati			Totali		
	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)
<b>Centro</b>	71	837.995	5,4	83	905.719	-4,8	154	1.743.714	0,1
Lazio	25	279.787	9,8	9	93.886	-10,6	34	373.672	4,7
Marche	9	137.292	2,5	15	181.459	-3,6	24	318.751	-1,0
Toscana	35	394.052	3,3	53	573.439	-4,3	88	967.491	-1,2
Umbria	2	26.864	3,5	6	56.936	-4,5	8	83.800	-1,9
<b>Nord-est</b>	122	1.156.827	3,3	264	2.107.486	-5,1	386	3.264.313	-2,1
Emilia-Romagna	41	384.681	3,5	75	696.602	-6,4	116	1.081.283	-2,9
Veneto	81	772.146	3,2	189	1.410.884	-4,5	270	2.183.030	-1,8
<b>Nord-ovest</b>	221	1.644.321	3,5	676	3.175.966	-6,3	897	4.820.287	-3,0
Liguria	10	56.719	4,9	18	72.237	-4,8	28	128.956	-0,6
Lombardia	118	972.023	3,1	445	2.321.413	-6,7	563	3.293.436	-3,8
Piemonte	93	615.579	3,9	213	782.316	-5,3	306	1.397.895	-1,2
<b>Sud</b>	60	883.535	4,7	61	626.601	-5,8	121	1.510.136	0,3
Abruzzo	7	75.726	3,5	16	116.527	-3,1	23	192.253	-0,5
Basilicata	1	17.196					1	17.196	3,3
Calabria	6	45.480	4,5	10	98.187	-6,0	16	143.667	-2,6
Campania	18	226.089	6,9	23	314.280	-8,0	41	540.369	-1,8
Molise	3	38.435	4,2	3	39.298	-2,2	6	77.733	1,0
Puglia	25	480.609	3,9	9	58.309	-2,2	34	538.918	3,3
<b>TOTALE</b>	474	4.522.678	4,0	1.084	6.815.772	-5,7	1.558	11.338.450	-1,8

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 4\_4

NUMERO, POPOLAZIONE E ENTITÀ DEL VANTAGGIO/PERDITA DEGLI ENTI CON FABBISOGNI STANDARD  
MAGGIORI DELLA CAPACITÀ FISCALE E CAPACITÀ FISCALE SOPRA MEDIA (ANNO 2016)

	Favoriti			Penalizzati			Totali		
	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)	Numero enti	Popolazione	Beneficio(+) Perdita(-)
<b>Centro</b>	<b>9</b>	<b>3.113.072</b>	<b>15,6</b>	<b>57</b>	<b>620.470</b>	<b>-8,7</b>	<b>66</b>	<b>3.733.542</b>	<b>11,6</b>
Lazio	4	2.959.913	16,1	19	6.283	-25,6	23	2.966.196	16,0
Marche	4	63.870	9,4	10	115.184	-3,3	14	179.054	1,2
Toscana	1	89.290	3,1	19	486.557	-9,5	20	575.847	-7,6
Umbria				9	12.446	-17,8	9	12.446	-17,8
<b>Nord-est</b>	<b>9</b>	<b>1.158.353</b>	<b>2,1</b>	<b>22</b>	<b>631.324</b>	<b>-2,8</b>	<b>31</b>	<b>1.789.677</b>	<b>0,3</b>
Emilia-Romagna	4	518.461	1,0	11	625.034	-2,8	15	1.143.495	-1,0
Veneto	5	639.892	2,9	11	6.290	-10,7	16	646.182	2,8
<b>Nord-ovest</b>	<b>54</b>	<b>2.445.115</b>	<b>9,5</b>	<b>184</b>	<b>914.729</b>	<b>-9,4</b>	<b>238</b>	<b>3.359.844</b>	<b>4,4</b>
Liguria	5	1.941	6,6	27	699.077	-10,1	32	701.018	-10,0
Lombardia	11	1.535.837	11,4	58	152.849	-6,3	69	1.688.687	9,8
Piemonte	38	907.336	6,4	99	62.803	-8,6	137	970.139	5,4
<b>Sud</b>	<b>2</b>	<b>327.710</b>	<b>5,2</b>	<b>37</b>	<b>15.985</b>	<b>-25,1</b>	<b>39</b>	<b>343.695</b>	<b>3,8</b>
Abruzzo	1	351	2,9	27	9.422	-25,9	28	9.773	-24,9
Calabria				2	3.019	-32,3	2	3.019	-32,3
Campania				1	810	-20,8	1	810	-20,8
Molise				5	1.460	-14,7	5	1.460	-14,7
Puglia	1	327.359	5,2	2	1.274	-16,2	3	328.633	5,1
<b>TOTALE</b>	<b>74</b>	<b>7.044.250</b>	<b>10,8</b>	<b>300</b>	<b>2.182.508</b>	<b>-7,4</b>	<b>374</b>	<b>9.226.759</b>	<b>6,5</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.642 Comuni

TAVOLA 5\_1

## IL GETTITO STANDARD DELLA TASI NEL 2015 E NEL 2016

	Popolazione	TASI 16	Pro Cap 2016	ind 2016	TASI 15	Pro cap 2015	ind 2015
Centro	12.079.145	460.460.928	38	109	877.722.276	73	114
Lazio	5.892.425	240.483.193	41	117	468.775.350	80	125
Marche	1.550.796	45.879.453	30	85	84.449.143	54	85
Toscana	3.741.162	146.816.023	39	113	273.620.151	73	115
Umbria	894.762	27.282.259	30	87	50.877.632	57	89
Nord-est	9.346.397	366.161.858	39	112	662.068.692	71	111
Emilia-Romagna	4.429.157	189.250.019	43	123	334.417.950	76	118
Veneto	4.917.240	176.911.839	36	103	327.650.742	67	104
Nord-ovest	15.999.057	640.031.623	40	115	1.126.997.394	70	110
Liguria	1.583.263	88.116.759	56	160	149.857.235	95	148
Lombardia	9.994.929	387.064.152	39	111	675.627.743	68	106
Piemonte	4.420.865	164.850.712	37	107	301.512.417	68	107
Sud	14.149.806	330.937.919	23	67	623.143.912	44	69
Abruzzo	1.331.574	42.987.278	32	93	76.456.526	57	90
Basilicata	576.619	11.275.179	20	56	21.131.894	37	57
Calabria	1.976.631	37.313.492	19	54	65.520.457	33	52
Campania	5.861.529	123.936.691	21	61	235.694.857	40	63
Molise	313.348	9.070.470	29	83	17.000.582	54	85
Puglia	4.090.105	106.354.809	26	75	207.339.595	51	79
<b>Totale</b>	<b>51.574.405</b>	<b>1.797.592.328</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>3.289.932.274</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

TAVOLA 5\_2

IL GETTITO STANDARD DELLA TASI NEL 2015 E NEL 2016 (DATI PER REGIONE E DIMENSIONE DELL'ENTE)

(dati pro capite)	Tasi 2016						Tasi 2015						Tot 16	Tot 15
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000		
Centro														
Lazio	28	22	27	29	35	54	46	43	53	58	63	105	41	80
Marche	30	27	27	32	32		47	48	49	60	64		30	54
Toscana	52	47	38	37	36	52	79	77	70	70	71	93	39	73
Umbria	45	30	29	31	31		69	54	53	58	60		30	57
Nord-est														
Emilia-Romagna	58	42	39	47	42	55	82	68	69	81	75	101	43	76
Veneto	58	35	33	33	47	46	82	60	61	64	92	85	36	67
Nord-ovest														
Liguria	60	61	74	63	37	44	87	94	113	98	71	89	56	95
Lombardia	51	36	31	34	40	67	74	60	56	64	75	108	39	68
Piemonte	47	36	32	36	31	45	70	61	60	66	58	90	37	68
Sud														
Abruzzo	42	32	33	30	34		65	53	55	57	67		32	57
Basilicata	17	17	20		23		29	31	36		47		20	37
Calabria	14	18	19	20	20		26	31	33	34	37		19	33
Campania	21	20	20	19	22	25	39	39	38	36	44	49	21	40
Molise	32	22	32	34			50	42	56	68			29	54
Puglia	67	23	22	25	29	39	88	41	43	48	58	80	26	51
TOTALE	43	32	31	31	34	50	64	55	56	58	65	93	35	64

	Tasi 2016 pro capite						Tasi 2015 pro capite						Tot 16	Tot 15
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000		
Centro														
Lazio	81	64	78	84	102	154	73	67	83	92	99	165	117	125
Marche	85	78	78	92	93	0	73	75	77	93	100	0	85	85
Toscana	148	135	109	106	102	148	124	120	109	110	111	146	113	115
Umbria	130	87	82	89	90	0	108	84	84	91	94	0	87	89
Nord-est														
Emilia-Romagna	166	120	112	134	120	157	128	106	108	128	118	159	123	118
Veneto	168	100	95	95	135	132	128	95	95	101	145	133	103	104
Nord-ovest														
Liguria	172	175	214	180	107	127	136	148	176	154	111	140	160	148
Lombardia	147	104	89	97	116	191	116	94	88	100	117	169	111	106
Piemonte	136	103	93	103	90	128	109	96	95	104	90	141	107	107
Sud														
Abruzzo	122	91	94	85	97	0	102	83	87	89	104	0	93	90
Basilicata	50	48	58	0	65	0	45	48	56	0	74	0	56	57
Calabria	40	52	55	59	56	0	40	48	51	53	59	0	54	52
Campania	62	59	59	55	64	73	61	61	60	56	69	77	61	63
Molise	90	62	91	99	0	0	79	66	87	107	0	0	83	85
Puglia	192	66	63	71	85	113	139	64	67	75	92	125	75	79
TOTALE	122	92	89	89	99	142	100	86	88	91	102	146	100	100

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

TAVOLA 5\_3

## CAPACITÀ FISCALE RESIDUALE E ADDIZIONALE IRPEF A CONFRONTO

	CapFRes16	pro capite	Indice	Add Irpef	pro capite	Indice
Centro						
Lazio	726.873.249	123	113	306.953.703	52	106
Marche	164.203.459	106	97	73.931.363	48	97
Toscana	453.536.003	121	111	198.820.355	53	108
Umbria	91.166.848	102	93	42.545.638	48	96
Nord-est						
Emilia-Romagna	595.603.729	134	123	260.045.284	59	119
Veneto	595.303.494	121	110	262.280.553	53	108
Nord-ovest						
Liguria	209.051.389	132	120	91.475.277	58	117
Lombardia	1.352.435.333	135	123	604.010.616	60	123
Piemonte	539.744.895	122	111	245.741.472	56	113
Sud						
Abruzzo	115.502.508	87	79	54.450.456	41	83
Basilicata	39.584.078	69	63	19.715.028	34	69
Calabria	113.165.960	57	52	58.050.282	29	60
Campania	358.747.718	61	56	177.743.666	30	61
Molise	22.789.567	73	66	11.292.146	36	73
Puglia	277.307.050	68	62	136.785.285	33	68
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.655.015.279</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>2.543.841.124</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef-Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

TAVOLA 5\_4

## CAPACITÀ FISCALE RESIDUALE E ADDIZIONALE IRPEF A CONFRONTO

(valori pro capite)

	Capacità fiscale residuale						Totale	Addizionale comunale						Totale
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000		Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	tra 20000 e 60000	tra 60000 e 250000	oltre 250000	
Centro														
Lazio	76	72	85	93	100	160	123	37	36	39	42	45	64	52
Marche	81	90	99	113	128		106	39	42	44	50	57		48
Toscana	97	102	112	122	122	160	121	44	46	50	53	55	66	53
Umbria	86	84	93	102	117		102	41	41	44	47	54		48
Nord-est														
Emilia-Romagna	97	105	124	139	140	178	134	48	51	56	57	61	72	59
Veneto	102	100	112	125	156	157	121	47	47	50	55	66	63	53
Nord-ovest														
Liguria	92	112	131	118	131	148	132	44	52	54	51	59	66	58
Lombardia	101	111	122	135	148	201	135	47	52	56	61	65	84	60
Piemonte	107	112	116	126	124	140	122	50	53	54	57	58	60	56
Sud														
Abruzzo	71	71	76	95	120		87	35	35	36	44	55		41
Basilicata	54	54	62		104		69	29	29	31		48		34
Calabria	46	47	51	66	77		57	26	25	26	32	39		29
Campania	54	53	56	55	71	80	61	28	27	28	28	35	37	30
Molise	54	57	69	98			73	29	30	34	46			36
Puglia	59	56	61	63	75	105	68	29	29	30	31	37	48	33
Totale	89	90	100	101	116	153	110	43	43	46	46	53	64	49

(numeri indice Valore complessivo dell'anno=100)

	Capacità fiscale residuale						Totale	Addizionale comunale						Totale
	Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	20000 e 60000	60000 e 250000	oltre 250000		Fino a 1000	tra 1000 e 5000	tra 5000 e 20000	20000 e 60000	60000 e 250000	oltre 250000	
Centro														
Lazio	70	66	77	85	91	146	113	74	73	80	85	90	130	106
Marche	74	82	91	103	116	0	97	79	86	90	102	115	0	97
Toscana	89	93	103	111	111	146	111	90	93	101	107	111	134	108
Umbria	79	77	85	93	107	0	93	83	82	89	96	110	0	96
Nord-est														
Emilia-Romagna	88	95	113	127	127	163	123	98	103	113	116	124	146	119
Veneto	93	91	102	114	142	143	110	96	95	101	112	135	128	108
Nord-ovest														
Liguria	84	102	120	107	119	135	120	90	105	110	103	119	133	117
Lombardia	92	102	111	123	135	183	123	96	105	113	123	132	169	123
Piemonte	97	102	106	115	113	128	111	102	107	109	115	117	122	113
Sud														
Abruzzo	64	65	69	87	109	0	79	71	71	72	90	111	0	83
Basilicata	50	49	57	0	95	0	63	59	59	63	0	98	0	69
Calabria	42	43	46	60	70	0	52	52	51	53	66	78	0	60
Campania	50	48	51	50	65	73	56	57	55	56	57	71	75	61
Molise	49	52	63	90	0	0	66	59	61	69	93	0	0	73
Puglia	53	51	55	57	69	96	62	59	58	61	63	75	98	68
Totale	81	82	91	92	106	139	100	86	88	93	93	107	129	100

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

TAVOLA 5\_5


## EFFETTI REDISTRIBUTIVI DI UNA PEREQUAZIONE PIENA DELLA CAPACITÀ FISCALE: UNA VALUTAZIONE PER SINGOLE COMPONENTI

	Pop 14	Tasi	IMU	CFresidua	Add	Tax Gap	Rifiuti	Totale
Centro								
Lazio	5.892	-35.107	-258.310	-80.782	-16.317	-13.776	-86.133	-490.425
Marche	1.551	8.173	45.373	5.838	2.560	1.843	-6.349	57.436
Toscana	3.741	-16.420	-153.793	-43.326	-14.292	-279	-31.581	-259.691
Umbria	895	3.904	29.772	6.942	1.587	134	13.772	56.111
Nord-est								
Emilia-Romagna	4.429	-34.875	-200.864	-109.957	-41.583	3.827	-4.321	-387.772
Veneto	4.917	-5.525	-5.423	-56.139	-19.744	1.087	31.299	-54.445
Nord-ovest								
Liguria	1.583	-32.933	-268.623	-35.450	-13.383	-36	-68.146	-418.571
Lombardia	9.995	-38.697	-40.064	-256.514	-111.024	6.644	50.559	-389.096
Piemonte	4.421	-10.764	-76.222	-55.007	-27.688	2.109	20.222	-147.351
Sud								
Abruzzo	1.332	3.424	23.972	30.502	11.228	-153	-1.755	67.216
Basilicata	577	8.823	57.057	23.641	8.726	360	14.256	112.862
Calabria	1.977	31.581	180.953	103.567	39.444	23	2.800	358.368
Campania	5.862	80.363	460.040	283.956	111.369	-2.597	16.552	949.683
Molise	313	1.851	14.053	11.568	4.163	131	3.950	35.716
Puglia	4.090	36.203	192.078	171.164	64.954	684	44.876	509.958
<b>Totale complessivo</b>	<b>51.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quota redistribuita		174.321	1.003.298	637.176	244.031	16.841	198.285	2.273.952
percentuale per componenti		7,67	44,12	28,02	10,73	0,74	8,72	100,00

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

GRAFICO 1


LA CAPACITÀ FISCALE PER REGIONI NEL 2016



Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

GRAFICO 2


LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA CAPACITÀ FISCALE  
QUOTA DEI COMUNI CON CF >= LA CAPACITÀ MEDIA NAZIONALE



Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

GRAFICO 3

COMPONENTI DELLA CAPACITÀ FISCALE PRO CAPITE PER FASCE DI POPOLAZIONE COMUNALE



Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Mef- Ag. entrate, eseguita su 6.676 Comuni

